

TUTELA DELL'AMBIENTE
E DELL'ECOSISTEMA

Regione Marche

Legge della Regione Marche 28 dicembre 2011, n. 28, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione – Legge finanziaria 2012"

Corte Costituzionale, sentenza n. 288/2012

(Ambiente – Disposizioni riguardanti l'immissione nei corsi d'acqua di specie ittiche non autoctone – Contrasto con le regole di tutela dell'ambiente di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione – Illegittimità costituzionale).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 10 e 22 della legge della Regione Marche 28 dicembre 2011, n. 28 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione – Legge finanziaria 2012)

È incostituzionale l'art. 22, della legge della Regione Marche n. 28 del 2011 per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione. L'art. 22, infatti, consentendo l'immissione nei corsi d'acqua della trota iridea, specie alloctona, originaria della costa pacifica del continente americano, viola le competenze esclusive dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, contrastando, in particolare, con l'art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 357 del 1997 che vieta espressamente l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone. Come già affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 30 del 2009 le disposizioni relative alla introduzione e ripopolamento di specie animali, in quanto "regole di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e non solo d'uso della risorsa ambientale-faunistica", rientrano nella competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione.

(a cura di Saverio Lo Russo)

Regione Abruzzo

Legge Regione Abruzzo 13 dicembre 2011, n. 43, recante «Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) ed altre disposizioni regionali».

Corte Costituzionale, sentenza n. 310/2012

(Caccia - Calendario venatorio - Proroga del calendario venatorio con legge anziché con atto amministrativo - Violazione della potestà legislativa statale in materia di tutela dell'ambiente prevista dall'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione - Fondatezza)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2011, n. 43, recante «Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) ed altre disposizioni regionali».)

È fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento all'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, della legge regionale che pro-roga il prelievo venatorio del cinghiale per la stagione di caccia 2011-2012. La norma regionale contrasta con il disposto dell'articolo 18, commi 2 e 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» che, «prescrivendo la pubblicazione del calendario venatorio e contestualmente del “regolamento” sull'attività venatoria e imponendo l'acquisizione obbligatoria del parere dell'ISPRA, e dunque esplicitando la natura tecnica del provvedimento» ha inteso realizzare un procedimento amministrativo. Pertanto, la Regione è tenuta ad intervenire con un provvedimento amministrativo, con divieto di impiegare, invece, la legge-provvedimento (cfr. sent. nn. 20/2012; 105/2012; 116/2012).

(a cura di Eleonora Cavalieri)

Provincia autonoma di Bolzano

Legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2011, n. 14, recante «Norme in materia di caccia, pesca, foreste, ambiente, usi civici, agricoltura, patrimonio ed urbanistica»

Corte Costituzionale, sentenza n. 278/2012

(Tutela dell'ambiente - Caccia - Calendario venatorio - Specie incluse nella nozione di fauna selvatica - Modalità di esercizio dell'attività di caccia - Piani di abbattimento autorizzati dalla Regione in assenza di previo esperimento di altri metodi ecologici - Violazione della potestà legislativa statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1, 2, 3, 5, 11 e 15, nonché dell'art. 7, comma 5, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 dicembre 2011, n. 14, recante «Norme in materia di caccia, pesca, foreste, ambiente, usi civici, agricoltura, patrimonio ed urbanistica»)

Le norme in materia di caccia, pur riconducibili alla potestà legislativa primaria della Provincia di Bolzano, interagiscono, per naturale coincidenza degli ambiti competenziali, con l'attribuzione esclusiva dello Stato in materia di ambiente ed ecosistema, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che si riferisce all'«ambiente» in termini generali ed onnicomprensivi. Premesso il carattere «trasversale» della normativa ambientale, che inevitabilmente comporta fenomeni di sovrapposizione rispetto ad altri ambiti di competenza, la Corte Costituzionale ha ribadito che «la disciplina unitaria e complessiva del bene

ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto e deve garantire un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di settore» e che pertanto la legislazione statale deve prevalere rispetto a quella dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, salvo che queste ultime non intervengano in modo più rigoroso rispetto a quanto previsto dalla normativa statale (cfr. sentenze n. 20 del 2012, n. 191 del 2011, n. 378 del 2007, n. 226 del 2003, n. 536 del 2002, n. 210 del 1987, n. 151 del 1986).

È fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione in relazione alle disposizioni interposte contenute nella legge n. 157 del 1992, della disposizione provinciale (art. 2, comma 1) che classifica tra le specie escluse dalla nozione di fauna selvatica i piccioni domestici inselvatichiti, specie non contemplata tra le eccezioni indicate dalla normativa statale (art. 2, comma 2, della legge n. 157 del 1992), sottraendo così queste specie alla protezione specifica disposta dalla normativa statale. È parimenti fondata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della legge provinciale (art. 2, comma 2) che prevede uno specifico calendario venatorio per la volpe e il cinghiale e per la lepre bianca e la pernice bianca più ampio da quello previsto dalla legge statale, determinando così il superamento dei limiti di prelievo venatorio stabiliti dall'art. 18 della legge n. 157 del 1992.

È parzialmente fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, con riferimento al medesimo parametro, in ordine alla disposizione provinciale (art. 2, comma 3), che consente nelle zone fruttivinicole l'esercizio della caccia alla lepre comune, al merlo, alla cesena e al tordo bottaccio fino al 10 gennaio e permette, nel periodo a partire dal 16 dicembre, la caccia alle tre menzionate specie di turdidi tutti i giorni della settimana. L'estensione del termine per la chiusura della stagione venatoria (limitatamente alle specie del merlo e della lepre comune) e l'incremento delle modalità settimanali di prelievo (per le tre specie interessate) secondo la Corte pregiudica il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, la cui determinazione, ai fini della tutela ambientale e dell'ecosistema, spetta in via esclusiva al legislatore statale.

È altresì fondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione provinciale (art. 2, comma 5) che consente l'esercizio dell'attività venatoria sia in forma vagante che mediante appostamento fisso, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La prescrizione collide infatti con il principio della caccia di specializzazione, secondo cui ciascun cacciatore può praticare la caccia in una sola delle tre forme permesse dalla normativa statale (art. 12, comma 5, legge n. 157 del 1992). Tale criterio di esclusività trova la sua *ratio* nella constatazione che un esercizio indiscriminato dell'attività venatoria da parte dei soggetti abilitati rischierebbe di mettere in crisi la consistenza delle popolazioni della fauna selvatica è quindi volto ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili. Pertanto, la norma statale interposta, che concorre alla definizione del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica stabilendo una soglia uniforme di protezione da osservare su tutto il territorio nazionale non può essere derogata dalle Regioni o dalle province autonome, se non per determinare un innalzamento del livello di tutela (cfr. sentenze n. 116 del 2012; n. 106 del 2011 n. 315 e n. 193 del 2010; n. 61 del 2009; n. 441 del 2006, n. 536 del 2002, n. 168 del 1999 e n. 323 del 1998).

È fondata la questione di legittimità costituzionale (art. 2, comma 11), della legge provinciale che prevede che l'assessore competente in materia di caccia predisponga un piano di controllo della nutria al fine di contenere la propagazione della specie, affidando al corpo forestale e agli agenti venatori la sua attuazione, senza subordinare tale attività alla valutazione tecnica dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA, ex Istituto nazionale per la fauna selvatica – INFS). La norma si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992, che consente alle Regioni di autorizzare piani di abbattimento solo nel caso in cui l'ISPRA abbia previamente verificato l'inefficacia di altri metodi ecologici. La norma provinciale impugnata non è conforme al principio di gradualità espresso nella disposizione statale citata, e pertanto viola l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

(a cura di Eleonora Cavalieri)

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Legge della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 11 agosto 2011, n. 11, recante "Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007".

Corte Costituzionale, sentenza n. 217/2012

(Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Demanio idrico regionale - Sdemanializzazione di beni, previo accertamento di cessata funzionalità idraulica, con acquisizione degli stessi al patrimonio disponibile della Regione, alienabile a privati - Ricorso del Governo - Non fondatezza della questione).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 106, 10, commi 25, 85 e 86, 12, commi 26, 28, 32, 33 e 38, e 13, comma 25 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007), promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 25, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, il quale reca norme in materia di sdemanializzazione di beni del demanio idrico regionale, previo accertamento di cessata funzionalità idraulica, con acquisizione degli stessi al patrimonio disponibile della Regione e consentendone l'alienazione a soggetti privati. Non sussiste, infatti, la denunciata violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s), Costituzione, poiché la disposta sdemanializzazione attiene esclusivamente ai beni del demanio idrico regionale indicati dall'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 17 del 2009 i quali abbiano perduto la propria funzionalità specifica in quanto tali.

(a cura di Carla Faina)

Regione Lazio

Legge Regione Lazio 13 agosto 2011, n. 14, recante «Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche) e successive modifiche»

Corte Costituzionale, sentenza n. 171/2012

(Parchi - Paventata possibilità di realizzare strutture edilizie in aree protette senza l'acquisizione del necessario parere degli enti gestori - Mancata previsione di verifiche e controlli che permettano di riscontrare il presunto carattere precario e temporaneo dell'installazione - Contrasto con la legge quadro sulle aree protette - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge della Regione Lazio 13 agosto 2011, n. 14, recante: «Disciplina delle strutture turistiche ricettive all'aria aperta. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche) e successive modifiche»)

224

È illegittima la norma regionale (art. 1) che dispone che nelle strutture precedentemente perimetrare, inserite negli strumenti urbanistici vigenti, regolarmente autorizzate all'esercizio ricettivo e ricadenti nei parchi successivamente istituiti, l'installazione, la rimozione e/o lo spostamento di taluni mezzi mobili di pernottamento, non costituiscono mutamenti dello stato dei luoghi, e pertanto non sono soggetti al preventivo parere degli enti gestori, ponendosi in contrasto con la normativa statale di protezione dell'ambiente, in particolare con l'art. 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), che subordina le installazioni e gli spostamenti dei mezzi mobili di pernottamento (che possono assumere anche dimensioni ragguardevoli) al preventivo parere degli enti gestori, proprio a salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati.

È altresì illegittima la previsione (art. 2) che definisce come attività edilizia libera, non soggetta a titolo abilitativo, l'installazione e il rimessaggio, entro il perimetro delle strutture ricettive all'aria aperta, di mezzi mobili di pernottamento (da identificare in roulotte, caravans, maxicaravans, case mobili, e altre strutture non permanentemente infisse al suolo e di facile rimozione), e dei relativi preingressi e cucinotti, senza stabilire prescrizioni, né limitazioni quantitative alle realizzazioni, né possibilità di controllo e di verifica del conseguente impatto ambientale. Tale previsione contrasta con la normativa statale di protezione dell'ambiente, in particolare con l'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), che prevede l'adozione di regolamenti delle aree protette (comma

1, lettera d), pone il divieto di attività ed opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati (comma 3), prevede il nulla osta dell'Ente parco per il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere all'interno del parco stesso (art. 13). È infatti escluso che detti interventi possano considerarsi attività edilizia libera alla stregua della normativa statale, considerato che l'art. 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) individua, tra gli altri, come interventi di nuova costruzione, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio e statuisce che sono comunque da considerarsi tali (art. 3, comma 1, lettera e numero 5) manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee.

Non è invece fondata la questione di legittimità costituzionale prospettata in relazione all'articolo 1 per la parte in cui esso stabilisce che, nei casi in cui le strutture sono state autorizzate successivamente all'istituzione del parco ove sono ricomprese, il rilascio del parere dell'ente parco riguardante un intervento che non prevede titoli abilitativi edilizi è reso entro il termine di sessanta giorni, decorso il quale interviene l'accoglimento per silenzio assenso. Tale norma ha infatti un ambito circoscritto, riguardando soltanto interventi che non prevedano titoli abilitativi edilizi, prevedendo peraltro il rilascio di un parere che consente all'ente gestore di esercitare un controllo sull'iniziativa.

Non è altresì fondata la questione di legittimità costituzionale prospettata in riferimento al medesimo articolo 1 che non prevede alcun parere degli enti gestori dell'area protetta per la realizzazione di strutture edilizie permanenti, atte a determinare un mutamento dello stato dei luoghi e del relativo ambiente, dato che la norma, che ha carattere solo descrittivo e si limita a definire la nozione di strutture ricettive all'aria aperta e ad indicare quali mezzi e manufatti possono essere installati o realizzati in esse, senza alcun accenno alle aree protette, la cui disciplina, dunque, non viene in rilievo, o ai titoli abilitativi edilizi, per i quali non apporta alcuna deroga.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Lombardia

Legge Regione Lombardia 26 settembre 2011, n. 16, recante "Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 "Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi"

Corte Costituzionale, sentenza n. 160/2012

(Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Caccia - Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012- Ammissibilità della Impugnazione dell'intero testo legislativo - Perdurante interesse alla impugna-

zione nonostante l'abrogazione sopravvenuta - Adozione con atto legislativo anziché con provvedimento - Impossibilità di esercitare il potere di annullamento previsto dalla legge statale avverso i provvedimenti regionali derogatori al divieto di prelievo venatorio ritenuti viziati - Lesione di un livello minimo di tutela della fauna apprestato dal legislatore statale - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente di cui all'articolo 117, secondo comma lettera s) Cost. - Sussistenza)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Lombardia 26 settembre 2011, n. 16 (Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 "Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi").

È costituzionalmente illegittima l'intera legge della Regione Lombardia 26 settembre 2011, n. 16, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

L'impugnazione è ammissibile, ancorché rivolta avverso un intero testo legislativo, trattandosi di normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure (cfr. sentenza n. 300 del 2010). La natura indiscutibilmente provvedimentale della legge regionale in esame, peraltro composta da due soli articoli, uno dei quali contenente la clausola di immediata entrata in vigore, non lascia dubbi in proposito.

Nonostante l'intervenuta abrogazione della normativa regionale impugnata, avendo la norma trovato applicazione, perdura l'interesse alla sua impugnazione di fronte alla Corte stessa (cfr. sentenze n. 310 del 2011, n. 307 del 2009 e n. 286 del 2007).

La legge regionale, avente ad oggetto la approvazione del piano di cattura in deroga dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012, attraverso l'emanazione del predetto piano di cattura tramite lo strumento legislativo, inibisce in radice la possibilità di adottare avverso di esso, se ritenuto in violazione di legge, il provvedimento di annullamento da parte del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 4 dell'art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

La giurisprudenza costituzionale è infatti costante nell'affermare che le deroghe adottate dalle Regioni al generale divieto di prelievo venatorio, caratterizzate dalla loro eccezionalità, non possono comportare, in termini più gravosi di quanto non sia stato disposto dal legislatore statale, la riduzione del livello di tutela apprestato all'ambiente ed all'ecosistema dalle norme interposte contenute nella legislazione nazionale (sentenza n. 310 del 2011). La circostanza – peraltro già sanzionata in passato dalla stessa Corte, (sentenze n. 190 del 2011 e n. 266 del 2010) – che la Regione Lombardia abbia provveduto a disciplinare attraverso lo strumento legislativo il piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2011/2012 ha comportato l'impossibilità di ricorrere avverso i provvedimenti regionali derogatori ritenuti viziati, attraverso il potere di annullamento previsto espressamente dal comma 4 dell'art. 19-bis della legge n. 157 del 1992. Poiché la attribuzione di tale potere è finalizzata garantire un'uniforme ed adeguata protezione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale (sentenza n. 250 del

2008), è evidente la violazione di un livello minimo di tutela della fauna apprestato dal legislatore statale nell'esercizio della propria competenza ex art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Toscana

Legge regionale Toscana 5 agosto 2011, n. 41, recante «Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)»

Corte Costituzionale, sentenza n. 159/2012

(Rifiuti - Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico - Competenza attribuita alla Comunità d'ambito previa stipula di convenzione con la Autorità marittima per il rimborso delle spese - Contrasto con la norma statale che, nel prevedere la competenza medesima della Comunità d'ambito, in avvalimento e per conto della Autorità marittima, non contempla alcuna intesa con la Regione - Lesione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali - Illegittimità costituzionale parziale - Nozione di "acque superficiali" - Introduzione di una definizione più ampia di quella dettata dalla legge statale, con effetto derogatorio al regime in materia di rifiuti e riduzione del livello di tutela - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 11 della legge della Regione Toscana 5 agosto 2011, n. 41, recante «Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)»)

È costituzionalmente illegittima la norma regionale (art. 2) che, nel prevedere che la funzione di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico sia svolta dalla Comunità d'ambito in «avvalimento e per conto della stessa Autorità marittima», ha implicitamente individuato in relazione a tale funzione una nuova competenza della Autorità marittima, struttura pacificamente appartenente alla organizzazione dello Stato. Ciò costituisce lesione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento ed organizzazione amministrativa dello stato e degli enti pubblici nazionali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione.

È dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma regionale (art. 11) che, ai fini di cui all'art. 185, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), fa ricadere nella nozione di «acque superficiali», oltre l'intera area occupata dal «corpo idrico», anche la fascia territoriale di pertinenza, limitrofa ad esso, sino ad un massimo di dieci metri dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, ove esistente. L'introduzione di una definizione più ampia di quella dettata dalla legge statale, con effetto derogatorio al regime in materia

di rifiuti e riduzione del livello di tutela, costituisce violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione. La previsione non può essere considerata un'interpretazione autentica, per la mancanza del requisito della identità di fonte fra disposizione interpretata e disposizione che interpreta.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Piemonte

Legge della Regione Piemonte 11 luglio 2011, n. 10, recante "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011".

Corte Costituzionale, sentenza n. 158/2012

(Rifiuti - Comuni montani e comuni ad alta marginalità con popolazione inferiore ai 1.500 abitanti - Attribuzione alla Giunta regionale del potere di autorizzare unilateralmente una deroga al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata - Contrasto con la normativa nazionale secondo cui le deroghe agli obiettivi della raccolta differenziata possono essere autorizzate dal Ministro dell'ambiente, nell'ambito di una attività di programmazione che coinvolge anche la Regione - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 7, 7, comma 1, 8, comma 2, e 26, comma 2, della legge della Regione Piemonte 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011), promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

È fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 2, della legge della Regione Piemonte 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011), sollevata in riferimento all'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione (tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali). Secondo la Corte Costituzionale la norma impugnata, che attribuisce alla giunta regionale la facoltà di consentire a talune categorie di Comuni una deroga al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, è invasiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ambiente. La potestà di concedere deroghe ai Comuni, nel caso in cui non sia realizzabile il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, infatti, non può essere esercitata unilateralmente, inserendosi, in base all'art. 205, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nell'ambito di un'attività di programmazione, che coinvolge anche la Regione.

(a cura di Carla Faina)

Regione Liguria

Legge Regione Liguria 5 luglio 2011, n. 17, recante «Modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni»

Corte Costituzionale, sentenza n. 133/2012

(Ambiente - Autorizzazioni agli scarichi domestici e assimilati, ad esclusione di quelli relativi alle acque reflue industriali - Illegittimità costituzionale per violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 5 luglio 2011, n. 17, recante «Modifica alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modificazioni ed integrazioni»)

È costituzionalmente illegittima la previsione regionale (art. 1 legge regionale n. 17 del 2011) secondo la quale «le autorizzazioni agli scarichi domestici e assimilati, (...), valide per quattro anni dal momento del rilascio, nel caso che sussistano gli stessi presupposti e requisiti», possono intendersi «tacitamente rinnovate di quattro anni in quattro anni».

La disciplina degli scarichi idrici, per costante giurisprudenza della Corte Costituzionale si colloca nell'ambito della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Lo Stato, nell'esercizio di tale competenza – al fine di dettare, su tutto il territorio nazionale, una disciplina unitaria ed omogenea che superi gli interessi locali e regionali – ha adottato una propria normativa, stabilendo «standard minimi di tutela» volti ad assicurare una tutela «adeguata e non riducibile dell'ambiente», «non derogabile dalle Regioni».

La norma regionale censurata, prevedendo un generico e tacito rinnovo, peraltro di quattro anni in quattro anni, dell'autorizzazione agli scarichi domestici ed assimilati senza una ulteriore e specifica individuazione, si discosta da quanto stabilito dalla normativa statale di riferimento.

Il legislatore statale, infatti, dopo aver affermato, al comma 1 dell'art. 124 del d.lgs. n. 152 del 2006, che «Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati», al comma 8 del medesimo articolo, stabilisce che tale «autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo».

Seppure l'ultimo capoverso del comma 8 dell'art. 124 del codice dell'ambiente consente al legislatore regionale di prevedere forme di rinnovo tacito di autorizzazioni agli scarichi idrici, ciò può avvenire esclusivamente «per specifiche tipologie di scarichi “di acque reflue domestiche”» individuate «in modo puntuale». La norma regionale censurata, al contrario, prevede un generalizzato rinnovo tacito delle autorizzazioni agli scarichi non solo «domestici», ma anche di quelli a questi «assimilati».

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Marche

Legge Regione Marche 18 luglio 2011, n. 15, recante “Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria)”

Corte Costituzionale, sentenza n. 116/2012

(Caccia - Autorizzazione all’esercizio cumulativo di diverse forme di caccia - Contrasto con la normativa statale che, nel fissare uno standard minimo di tutela da applicare sull’intero territorio nazionale, stabilisce che l’esercizio della caccia può essere praticato in una sola delle forme ivi previste - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente - Illegittimità costituzionale)

(Caccia - Approvazione del calendario venatorio regionale - Contrasto con la normativa statale che impone la cadenza annuale del calendario venatorio - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente - Proposta della Giunta regionale, sentiti l’OFR e l’ISPRA, al Consiglio regionale, entro il 31 maggio - Non fondatezza della questione per erronea interpretazione).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 22, comma 1, e 26, comma 1, della legge della Regione Marche 18 luglio 2011, n. 15, recante «Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria)»)

È fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento all’art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, della norma regionale (art. 22, comma 1) che consente ai cacciatori ultrasessantacinquenni di praticare cumulativamente più forme di caccia, autorizzando coloro che abbiano scelto la forma di caccia “da appostamento fisso” di praticare anche quella “da appostamento temporaneo” e coloro che abbiano scelto altre forme di caccia consentite dalla legge, di praticare anche la caccia “da appostamento fisso”. La disposizione impugnata, infatti, deroga al cosiddetto “principio della caccia di specializzazione” (sancito all’art. 12, comma 5, della legge n. 157 del 1992), secondo cui il cacciatore è tenuto a scegliere una sola fra le tre modalità di caccia consentite dalla legge statale, e che costituisce espressione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Per analoghe ragioni è illegittima la disposizione (art. 26, comma 1) secondo cui il calendario venatorio regionale ha validità minima annuale e massima triennale. In particolare, la norma contrasta con l’art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992, che, al fine di garantire un costante adeguamento del calendario venatorio al mutare delle situazioni ambientali locali, dispone che il calendario venatorio regionale deve essere pubblicato con cadenza annuale.

Non è invece fondata la questione, prospettata in relazione alla medesima norma regionale, con la quale il ricorrente ha ritenuto, erroneamente, che, prevedendo

l'approvazione del calendario venatorio mediante legge regionale, piuttosto che con provvedimento amministrativo, la norma violasse l'art. 18, comma 2, della legge n. 157 del 1992. Al riguardo, la Corte costituzionale ha ritenuto che la norma non specifica la natura dell'atto di approvazione, limitandosi a sancire che essa venga effettuata dal Consiglio, su iniziativa della Giunta, ben potendo il Consiglio approvare il calendario venatorio regionale nell'esercizio della potestà regolamentare, attribuitagli dallo Statuto della Regione Marche in via generale.
(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Liguria

Legge Regione Liguria 1 giugno 2011, n. 12, recante "Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 - Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio - e successive modificazioni ed integrazioni"

Corte Costituzionale, sentenza n. 105/2012

(Caccia - Approvazione del calendario venatorio con legge, anziché con provvedimento amministrativo - Contrasto con la normativa statale di settore, che prevede l'approvazione con regolamento - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettere A) e B), della legge della Regione Liguria 1° giugno 2011, n. 12, recante "Calendario venatorio regionale per le stagioni 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Modifiche agli articoli 6 e 34 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 - Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio - e successive modificazioni ed integrazioni")

È fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con riferimento alla norma regionale (art. 1) che dispone l'approvazione del calendario venatorio con legge, anziché con provvedimento amministrativo. L'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992, nella parte in cui esige che il calendario venatorio sia approvato con regolamento, esprime una scelta compiuta dal legislatore statale che attiene alle modalità di protezione della fauna e si ricollega, per tale ragione, alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. La norma statale, imponendo l'acquisizione obbligatoria del parere dell'ISPRA, e dunque esplicitando la natura tecnica del provvedere, ha inteso realizzare un procedimento amministrativo, al termine del quale la Regione è tenuta a provvedere nella forma che naturalmente ne consegue, con divieto di impiegare, invece, la legge-provvedimento.

La norma regionale, invece, non solo ha illegittimamente attratto a sé la competenza provvedimentale, ma ha irrigidito, nella forma della legge, il calendario,

per tre stagioni, indebolendone ulteriormente il “regime di flessibilità” che deve assicurarne un pronto adattamento alle sopravvenute diverse condizioni di fatto.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Friuli-Venezia Giulia

Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 19 maggio 2011, n. 6, recante “Disposizioni in materia di attività estrattive e risorse geotermiche”

Corte Costituzionale, sentenza n. 100/2012

(Parchi regionali, comunali e intercomunali - Divieto di nuove attività di ricerca e coltivazione delle sostanze minerali a eccezione di quelle relative alle pietre ornamentali comprese le cave di pietra ornamentale in sotterraneo e in aree di falde acquifere - Mancato divieto per le attività già in essere - Asserita riduzione della tutela nella fase di regime transitorio, in contrasto con la normativa statale sulle aree protette - Ricorso del Governo - Censura fondata sull'erroneo presupposto che la norma impugnata disciplini il regime transitorio - Inammissibilità)

(Disciplina degli scarichi - Assimilazione alle acque reflue domestiche delle acque utilizzate per scopi geotermici che non siano state utilizzate nell'ambito dei cicli produttivi e che non abbiano subito trattamenti chimici - Asserito contrasto con il codice dell'ambiente, espressione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Non fondatezza)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 24 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 19 maggio 2011, n. 6, recante “Disposizioni in materia di attività estrattive e risorse geotermiche”)

È inammissibile la questione di legittimità sollevata in relazione alla norma regionale (art. 1) che vieta l'esercizio di nuove attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali. La censura si fonda sull'erroneo presupposto che tale norma disciplinerebbe il regime transitorio, autorizzando, implicitamente, la prosecuzione delle attività estrattive in corso prima dell'introduzione del divieto. Il ricorrente non ha considerato che il regime transitorio è disciplinato dall'art. 21 della medesima legge, secondo cui procedimenti in materia di attività estrattiva in corso alla data di entrata in vigore della legge sono conclusi dall'Amministrazione regionale in applicazione della normativa previgente, sicché la questione proposta avrebbe dovuto essere riferita a questa norma.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento alla norma regionale (art. 24) che prevede, con riferimento alla disciplina degli scarichi, l'assimilazione alle acque reflue domestiche delle acque utilizzate per scopi geotermici che non siano state utilizzate nell'ambito dei cicli produttivi e che non abbiano subito trattamenti chimici. La Regione ha infatti esercitato la propria competenza legislativa in conformità a quanto previsto dall'art. 101, comma 7, lettera e), del d.lgs. n. 152 del 2006, che, nell'individuare i criteri ge-

nerali della disciplina degli scarichi delle acque, espressamente prevede che la normativa regionale possa assimilare alle acque reflue domestiche le altre acque reflue che abbiano caratteristiche qualitative ad esse equivalenti. Non appare peraltro irragionevole ritenere che tale tipologia di acque presenti caratteristiche equivalenti a quella delle acque reflue domestiche, considerato che l'art. 104 dello stesso d.lgs. n. 152 del 2006, dispone che proprio le acque utilizzate per scopi geotermici possano essere escluse dal divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Abruzzo

Legge della Regione Abruzzo 22 dicembre 2010, n. 60, recante «Modifica all'art. 2 della L.R. 18 maggio 2000, n. 96 - Istituzione della Riserva Naturale di interesse provinciale "Pineta Dannunziana" e Istituzione del Parco regionale della Pace nella frazione di Pietransieri».

Corte Costituzionale, sentenza n. 14/2012

(Istituzione di aree protette regionali - Rideterminazione dei confini con incremento dell'area interessata - Violazione dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato a garanzia dei diritti partecipativi delle comunità locali - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente di cui all'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione)

È fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo n. 60 del 2010, sollevata in riferimento all'articolo 117, comma secondo, lettera s) della Costituzione. La norma impugnata, che stabilisce l'estensione territoriale di una già istituita riserva naturale, determinandone un sensibile incremento, non tiene in alcun conto l'esigenza della partecipazione delle comunità locali interessate, contrariamente a quanto previsto dalla legge statale n. 394/1991. La legge quadro in materia di aree protette, infatti, all'articolo 22, comma 1, lettere a) e b), annovera tra i principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali: «la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta», da realizzarsi «attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio»; nonché «la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta». Pertanto, sussiste il denunciato contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Liguria

Legge della Regione Liguria 7 dicembre 2010, n. 21 recante “Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali”

Corte Costituzionale, sentenza n. 263/2011

(Tutela dell’ambiente e dell’ecosistema - Ridefinizione delle aree contigue dei parchi naturali regionali senza la preventiva intesa con l’organo di gestione dell’area protetta - Violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione – Illegittimità costituzionale)

(Tutela dell’ambiente e dell’ecosistema - Caccia - Attività venatoria consentita anche ai soggetti non residenti nei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua - Contrasto con la normativa statale - Violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione - Illegittimità costituzionale)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Liguria 7 dicembre 2010, n. 21 recante “Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali”, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

234

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, della norma regionale (art. 1, comma 1) che, in contrasto con l’art. 32, comma 2, della legge n. 394 del 1991, non prevede, ai fini della ridefinizione delle aree contigue dei parchi naturali regionali, la preventiva intesa con l’organo di gestione dell’area protetta. I giudici costituzionali rilevano che la legge n. 394 del 1991, nel disciplinare le aree protette, prevede una speciale tutela che si estrinseca sia nella predisposizione di strumenti programmatici e gestionali per la valutazione della rispondenza delle attività svolte nei parchi alle esigenze di protezione della flora e della fauna, tra i quali deve essere ricompresa anche la previsione dell’intesa in questione per la delimitazione delle aree contigue alle aree protette, sia nella fissazione di limiti all’esercizio della caccia (cfr. sentenza n. 315 del 2010) tra i quali, indubbiamente, rientrano quelli relativi alle suddette aree contigue.

Per gli stessi motivi la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione, dell’art. 1, comma 2, della legge in esame che, consentendo l’attività venatoria anche ai soggetti non residenti nei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua, viola l’art. 32, comma 3, della legge n. 394 del 1991.

Atteso il contenuto della decisione, il giudice costituzionale non ritiene di provvedere sull’istanza di sospensione formulata dal ricorrente (*ex multis*, sentenze n. 341, n. 254 e n. 250 del 2009).

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Abruzzo

Legge regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 39 "Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011"

Corte Costituzionale, sentenza n. 20/2012

(Calendario venatorio regionale - Definizione delle giornate e degli orari di caccia - Definizione delle specie cacciabili e dei periodi di caccia - Disciplina dell'attività venatoria nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) - Disciplina dell'attività venatoria relativa alla fauna selvatica migratoria - Illegittimità costituzionale)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3, commi 2 e 3, e 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 39 "Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010/2011")

Sono costituzionalmente illegittime le norme regionali (artt. 1 e 2) che approvano in via legislativa il calendario venatorio per la stagione 2010-2011, indicando sia le date e gli orari entro cui la caccia è consentita (art. 1), sia le specie cacciabili, con riferimento, per ciascuna di esse, al peculiare arco temporale aperto all'attività venatoria (art. 2), per avere tali previsioni assunto veste legislativa, anziché regolamentare.

Seppure l'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), consente espressamente l'intervento regionale allo scopo di modulare l'impatto delle previsioni generali recate dalla normativa statale, in tema di calendario venatorio e specie cacciabili, sulle specifiche condizioni dell'habitat locale, tuttavia esige che il calendario venatorio sia approvato con regolamento, in virtù di una scelta che attinge alle modalità di protezione della fauna e dunque alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Non è invece fondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla norma (art. 3, comma 3) che indica le attività venatorie vietate all'interno delle zone di protezione speciale, omettendo di menzionare il divieto di effettuare la «preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati», che l'art. 5, comma 1, lettera b), del d.m. 17 ottobre 2007 impone alle Regioni di recepire con l'atto che adotta le misure di conservazione per le ZPS, di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto ministeriale. Infatti, in attesa che le Regioni provvedano ad assumere l'atto previsto con riferimento alle zone di protezione speciale, è da ritenere che i divieti stabiliti dal d.m. 17 ottobre 2007 siano immediatamente efficaci, e vadano a integrare le previsioni regionali che ne siano parzialmente prive.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Sardegna

Legge Regione Autonoma Sardegna 21 gennaio 2011, n. 5, recante "Disposizioni integrative della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 – Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna"

Corte Costituzionale, sentenza n. 16/2012

(Caccia - Deroche al divieto di prelievo venatorio - Adozione dei relativi provvedimenti da parte dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente, sentito l'Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS) ovvero, se non ancora istituito, un comitato tecnico-scientifico ad hoc - Denunciata violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente - Non fondatezza della questione)

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione alla norma regionale (art. 2) secondo cui, ai fini della disciplina del prelievo venatorio in deroga, l'assessore regionale della difesa dell'ambiente adotta il provvedimento in deroga «sentito l'Istituto regionale per la fauna selvatica (IRFS) ovvero, se non ancora istituito, un comitato tecnico-scientifico» istituito, su proposta del medesimo assessore della difesa dell'ambiente, con deliberazione della Giunta regionale. È infatti la stessa legge statale (art. 19-bis, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio") che consente che le deroghe al divieto di prelievo venatorio siano concesse sentito l'INFS (ora ISPRA), "o gli istituti riconosciuti a livello regionale".

"È, pertanto, di tutta evidenza, come dimostrato dall'uso della particella disgiuntiva «o», che lo stesso legislatore statale abbia previsto, in occasione della concessione delle citate deroghe, la possibilità, per l'organo regionale di amministrazione attiva, di giovare, in alternativa, sia del parere reso dall'ISPRA che di quello reso da omologhi organismi riconosciuti in ambito regionale".

Tale opzione rimane valida, secondo la Corte, anche nell'ipotesi in cui, come nel caso in esame, nelle more dell'istituzione dell'Istituto regionale, la Regione si avvalga del parere reso da un Comitato tecnico-scientifico *ad hoc*, posto che si deve ritenere che "data la sua previsione a livello di legislazione primaria, anche questo sia un organismo «riconosciuto a livello regionale», del quale, giova sottolineare, non è affatto contestata dal ricorrente né la astratta qualificazione tecnica dei componenti, né le loro modalità di nomina, né la indipendente idoneità a svolgere funzioni consultive".

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Molise

Legge Regione Molise 21 aprile 2011, n. 7, recante "Disposizioni in materia di produzione di energia"

Corte Costituzionale, sentenza n. 54/2012

(Energia - Impianti per la produzione di energia elettrica da fonte nucleare e depositi di materiali e rifiuti radioattivi - Divieto di installazione in assenza di intesa con lo Stato - Invasione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'art 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, della legge della Regione Molise 21 aprile 2011, n. 7, recante "Disposizioni in materia di produzione di energia")

È costituzionalmente illegittima la norma (art. 1, comma 3) della legge della Regione Molise n. 7 del 2011, che prevede il divieto di installazione sul proprio territorio di depositi di materiali e rifiuti radioattivi. Si ribadisce il principio, già affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui nessuna Regione - a fronte di determinazioni di carattere ultraregionale, assunte per un efficace sviluppo della produzione di energia elettrica nucleare - può sottrarsi in modo unilaterale ai conseguenti inderogabili oneri di solidarietà economica e sociale. Ciò vale evidentemente anche per i sacrifici connessi alla procedura di stoccaggio e smaltimento dei materiali e dei rifiuti, la cui disciplina resta vigente indipendentemente dall'impatto sul settore dell'energia nucleare degli esiti del referendum abrogativo. La Corte costituzionale ha inoltre ribadito che le disposizioni relative a materiali e rifiuti radioattivi vanno ascritte alla materia, di esclusiva competenza statale, «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» (art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione) (cfr. sentenza n. 331/2010).

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Friuli-Venezia Giulia

Legge della regione Friuli-Venezia Giulia 21 ottobre 2010 n. 17 recante "Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale".

Corte Costituzionale, sentenza n. 227/2011

(Tutela dell'ambiente - Disposizioni in materia di energia - Reiterazione delle domande di concessione idraulica di piccola derivazione finalizzate alla produzione di energia idroelettrica - Ipotesi di esenzione dalla procedura di VIA - Modalità di presentazione e di pubblicità dei progetti sottoposti allo studio di impatto ambientale - Disposizioni in materia di caccia - Provvedimenti di deroga per talune specie cacciabili, rilasciati direttamente dalla Regione senza la previa acquisizione del preventivo parere dell'ISPRA - Lamentato contrasto con direttive europee - Denunciata violazione del vincolo di osservanza della normativa comunitaria - Omissione, nella delibera del Consiglio dei ministri di autorizzazione all'impugnazione, di qualsiasi riferimento a dette doglianze - Inammissibilità delle questioni).

(Tutela dell'ambiente - Presentazione del progetto e dello studio di impatto ambientale - Mancata previsione che al progetto sia allegato anche "l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta ed assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento", come previsto dal codice dell'ambiente - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ambiente - Illegittimità costituzionale).

(Tutela dell'ambiente - Pubblicità del progetto e dello studio di impatto ambientale - Modalità di pubblicazioni sulla stampa e sul sito web della Regione, nonché comunicazioni a strutture ed alle autorità interessate, a carico del soggetto proponente - Contrasto con il codice dell'ambiente che assicura termini più favorevoli per la partecipazione al procedimento - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ambiente - Illegittimità costituzionale).

(Tutela dell'ambiente- Caccia - Annotazioni sul tesserino regionale di caccia relative ai capi abbattuti - Prevista compilazione al termine della giornata venatoria - Lamentata introduzione di una disciplina sulle modalità di utilizzo del tesserino venatorio tale da non consentire il necessario controllo durante l'azione di caccia - Contrasto con la disciplina statale in materia - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ambiente - Esclusione - Non fondatezza della questione).

238

(Tutela dell'ambiente - Caccia - Annotazioni sul tesserino regionale di caccia relative ai capi abbattuti - Prevista compilazione al termine della giornata venatoria - Lamentata introduzione di una disciplina sulle modalità di utilizzo del tesserino venatorio tale da non consentire il necessario controllo durante l'azione di caccia - Contrasto con l'accordo internazionale AEWA per la conservazione degli uccelli acquatici migratori e con norme comunitarie - Denunciata violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali - Difetto di puntuale indicazione delle norme internazionali che si assumono violate - Inammissibilità della questione).

(Tutela dell'ambiente - Caccia - Provvedimenti di deroga per talune specie cacciabili, rilasciati direttamente dalla Regione, in relazione alla salvaguardia di urgenti interessi unitari di carattere sovraprovinciale - Acquisizione del preventivo parere dell'ISPRA - Mancata previsione - Lamentato contrasto con la normativa statale che prevede l'obbligatorietà di siffatto parere - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ambiente - Esclusione - Non fondatezza della questione).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 108, comma 1, 113, 115, commi 1, 2 e 3, 145, comma 11, punto c) e 151 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia del 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010)).

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 108, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia del 21 ottobre 2010, n. 17, che consente

la reiterazione delle domande di concessione idraulica di piccola derivazione finalizzate alla produzione di energia idroelettrica di potenza sino a 500 KW mediate presentate antecedentemente al 31 dicembre 1995, senza assoggettarle alla procedura di VIA, per inconferenza delle norme statali indicate come parametro, che si riferiscono al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS. La VIA e la VAS, infatti, sono istituti concettualmente distinti in quanto la prima ha ad oggetto la valutazione degli impatti generati da opere specifiche, mentre la seconda riguarda gli effetti indotti sull'ambiente dall'attuazione delle previsioni contenute in determinati strumenti di pianificazione e programmazione.

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento agli artt. 108, comma 1, 113; 115, commi 1, 2 e 3 e 151, l.r. n. 17/2010, con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. ed alle direttive europee n. 2001/42/CE e n. 85/337/CEE, in quanto è omesso qualsiasi accenno alla stessa nella delibera di impugnazione e nell'allegata relazione del Ministro per i rapporti con le Regioni, dovendo in questo caso «escludersi la volontà dello Stato ricorrente di promuoverle» (ex pluribus, sentenze n. 365 e n. 275 del 2007).

È fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 113 della l.r. n. 17/2010 sollevata in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e allo Statuto speciale. La disposizione prevede che il soggetto proponente presenti alla struttura regionale competente in materia di VIA il progetto definitivo e lo studio di impatto ambientale, senza tuttavia prevedere, come imposto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, che all'istanza sia allegato «l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento». La normativa in materia di VIA, infatti, rientra nella materia della tutela dell'ambiente, non compresa tra le materie specificamente enumerate dallo Statuto speciale come di competenza regionale, in relazione alla quale, seppure possono essere presenti ambiti materiali di spettanza regionale, le Regioni sono tenute a rispettare livelli uniformi di tutela e a mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal codice dell'ambiente di cui al d.lgs. n. 152 del 2006.

È fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 115, commi 1, 2 e 3 della l.r. n. 17/2010, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e con gli artt. 4, 5 e 6 dello Statuto della Regione. La disposizione, secondo cui il proponente del progetto e dello studio di impatto ambientale «entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione ...fa[ccia] pubblicare sul quotidiano locale maggiormente diffuso nell'ambito provinciale interessato, l'annuncio dell'avvenuta presentazione ...», ne dà notizia alla struttura regionale competente e alle autorità interessate e mette la documentazione presentata a disposizione del pubblico, anche mediante pubblicazione nel sito web della Regione ..., per un periodo di sessanta giorni, contrasta con quanto previsto dall'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006, che prevede che la pubblicazione dell'avviso a mezzo stampa avvenga contestualmente alla presentazione dell'istanza, alla quale deve essere allegata copia. La Corte in proposito rileva che tale difformità rispetto alla normativa statale, ritardando la pubblica conoscenza del procedimento, può incidere negativamente sulla possibilità di partecipazione e decisione informata del procedimento medesimo e, quindi, tutelare con minore efficacia il bene dell'ecosistema.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'145, comma 11, lettera c), l.r. n. 17/2010, in riferimento all'art. 117 secondo comma, lettera s), Cost. e all'art. 4, primo comma, dello Statuto di autonomia. La norma impugnata, secondo cui le annotazioni sul tesserino regionale di caccia relative ai capi abbattuti sono compilate «al termine della giornata venatoria», non è incompatibile con le previsioni di cui agli artt. 18, comma 4, 19, comma 2, e 19-bis, comma 3, della legge n. 157/1992, che prevedono l'indicazione nel calendario regionale «del numero massimo dei capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria». La disposizione regionale, infatti, non impedisce il rispetto del limite dei capi da abbattere, né lo svolgimento di efficaci controlli, limitandosi «a disciplinare aspetti strettamente attinenti all'attività venatoria, espressione della potestà legislativa residuale della regione».

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'145, comma 11, lettera c), l.r. n. 17/2010, in riferimento all'art. 117, comma 1, Cost., non essendo indicate in maniera sufficientemente precisa le norme internazionali che si assumono violate, né in quale modo la necessità di efficaci controlli sul rispetto di esse sarebbe inficiata dalla disposizione impugnata.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 151, l.r. n. 17/2010, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e all'art. 4, primo comma, dello Statuto, per contrasto con gli artt. 19, comma 2, e 19-bis, comma 3, della legge n. 157/1992. La norma impugnata, che detta le condizioni in base alle quali i provvedimenti di deroga relativi alla cacciabilità di cinghiali, volpi e corvidi compresi nell'elenco di cui all'art. 3 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 17 luglio 1996, n. 24 possono essere adottati non su base provinciale, ma su base regionale, non esclude l'applicabilità della normativa statale in materia di procedimenti di deroga, né quindi viene meno la necessità del parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) (oggi ISPRA).

(a cura di Rossana Appignani)

Regione Basilicata

Legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2009, n. 42 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – legge finanziaria 2010".

Legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 recante "Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale, Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e Legge Regionale n. 9/2007".

Legge della Regione Basilicata 29 gennaio 2012, n. 10 recante "Modifiche all'art. 11 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42".

Corte Costituzionale, sentenza n. 67/2011

(Energia - Impianti fotovoltaici, impianti minieolici, impianti di cogenerazione alimentati a biogas, gas discarica, gas residuati dai processi di depurazione e da biomassa vegetale, centraline idroelettriche - Costruzione e gestione degli impianti, infrastrutture e opere connesse in zone agricole subordinata all'osser-

vanza di fasce di rispetto e restrizioni sui terreni destinati al loro insediamento - Violazione delle linee guida nazionali espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema nonché dei principi fondamentali nella materia di competenza legislativa concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Illegittimità costituzionale)

(Energia - Impianti solari termodinamici, fotovoltaici di micro generazione e di grande generazione - Vincoli tassativi alla loro realizzazione nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria - SIC e pSIC - e zone di protezione speciale - ZPS e pZPS) - Violazione della normativa statale espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento delle ulteriori questioni).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2009, n. 42 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – legge finanziaria 2010", della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 recante "Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale, Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e Legge Regionale n. 9/2007" e della legge della Regione Basilicata 29 gennaio 2012, n. 10 recante "Modifiche all'art. 11 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42", promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri)

È costituzionalmente illegittima la disposizione regionale (art. 54, comma 2, della legge della Regione Basilicata n. 42 del 2009, che ha modificato l'art. 10, comma 5, della legge della Regione Basilicata n. 31 del 2008) che, nel quadro di una disciplina dettata dalla Regione Basilicata in materia di costruzione e gestione degli impianti, infrastrutture ed opere connesse in zone agricole, prevede fasce di rispetto e svariate restrizioni sui terreni destinati all'insediamento di impianti alimentati da fonti di energia alternativa. Secondo la Corte Costituzionale tale regime vincolistico è, infatti, in contrasto con le linee guida nazionali previste dall'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 e, conseguentemente, viola la competenza esclusiva dello Stato nella materia della tutela dell'ambiente prevista dall'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione. I giudici costituzionali rilevano, altresì, che l'individuazione, da parte della norma regionale impugnata, di aree territoriali interdette all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici contrasta con il principio fondamentale fissato dall'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 che prevede espressamente l'intervento della legislazione regionale soltanto «in attuazione» delle linee guida nazionali che, alla data di entrata in vigore della legge impugnata, non erano state ancora emanate e pertanto, viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione che riserva allo Stato i principi in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia". Peraltro, avendo ignorato l'esigenza di ponderazione concertata degli interessi rilevanti in questo ambito, il legislatore regionale ha violato, altresì, il principio di leale collaborazione a cui devono ispirarsi sia lo Stato che le Regioni nell'esercizio delle rispettive competenze.

La Consulta dichiara costituzionalmente illegittima la disposizione (art. 7, comma 1, lett. c) della legge della Regione Basilicata n. 1 del 2010, nella parte in cui prevede che all'Allegato A della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 47, è aggiunto il punto 25 che consente l'installazione di impianti al di sotto delle soglie stabilite anche in mancanza della valutazione di impatto ambientale (c.d. VIA). La Corte Costituzionale rileva che la normativa statale contenuta nella lettera c-bis), dell'Allegato III alla Parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 prescrive inderogabilmente la procedura di valutazione d'impatto ambientale per tutti gli interventi, pur se inferiori ai limiti previsti a livello regionale. Poiché l'obbligo di sottoporre qualunque progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale è finalizzato alla tutela del valore "ambiente", la norma regionale impugnata, nel sottrarre alla suddetta valutazione la tipologia degli impianti "sotto soglia", invade la competenza statale esclusiva prevista dall'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione (in senso analogo, v. citata sentenza n. 127 del 2010).

Secondo i giudici costituzionali sono costituzionalmente illegittime - limitatamente ai vincoli insistenti sui siti della Rete Natura 2000 - le norme contenute nell'Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.) allegato alla legge regionale Basilicata n. 1 del 2010 e che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge medesima, ne costituisce parte integrante che escludono tassativamente la realizzazione di determinati impianti (solari termodinamici, fotovoltaici di microgenerazione e di grande generazione) nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria - SIC e pSIC - e zone di protezione speciale - ZPS e pZPS). La preclusione assoluta alla realizzazione degli impianti solari termodinamici e fotovoltaici nelle aree della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria - SIC e pSIC; zone di protezione speciale - ZPS e pZPS) risulta ingiustificata e contrasta apertamente con la disciplina protezionistica statale già esistente la quale regola gli interventi all'interno delle aree protette, non già escludendone incondizionatamente l'installazione, ma, piuttosto, sottoponendone la fattibilità alla valutazione di incidenza, per individuarne e valutarne in via preventiva gli effetti sulla base di un concreto confronto con gli obiettivi di conservazione dei siti. La Corte Costituzionale, pertanto, accoglie la censura di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione e dichiara assorbito l'ulteriore profilo di illegittimità costituzionale evocato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Campania

Legge della Regione Campania 21 gennaio 2010 n. 2 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010".

Corte Costituzionale, sentenza n. 69/2011

(Ambiente - Consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti - Cessazione e trasferimento delle funzioni alle province, che subentrano in tutti i rapporti attivi

e passivi a decorrere solo “dal momento dell’avvenuto trasferimento dei servizi al nuovo soggetto gestore” - Contrasto con la vigente disciplina statale con conseguente violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione che riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente - Illegittimità costituzionale).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 55 a 63, comma 69 e commi da 84 a 91 della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2010”, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

L’art. 1, comma 69, abroga la disposizione contenuta nell’art. 32-*bis* della legge della Regione Campania n. 4 del 2007 che disponeva l’immediata cessazione dell’attività dei consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti e il trasferimento delle relative funzioni alle Province, precisando che il subentro di queste ultime in rapporti attivi e passivi avvenga fin dal momento dell’avvenuto trasferimento dei servizi al nuovo soggetto gestore. La Corte Costituzionale rileva che la norma regionale si pone in contrasto con la disciplina statale dettata dall’art. 11 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 26 febbraio 2010, n. 26 che statuisce l’immediato trasferimento delle funzioni e dei rapporti alle Province ed alle società da loro partecipate, autorizzando la protrazione della gestione consortile per le sole attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti, e, quanto a quelle di smaltimento o recupero, esclusivamente per la raccolta differenziata e, comunque, limita la possibile protrazione della gestione consortile solo fino al 31 dicembre 2010 (in senso analogo, cfr. sentenze n. 314/2009, n. 62/2008 e n. 380/2007).

I giudici costituzionali, pertanto, dichiarano l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 69 della legge regionale in esame per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione.

(a cura di Saverio Lo Russo)

Regione Liguria

Legge della Regione Liguria 29 settembre 2010, n. 15 recante “Modifica della legge regionale 6 giugno 2008, n. 12 (Calendario venatorio regionale triennale e modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e sue modificazioni e integrazioni)”.

Corte Costituzionale, sentenza n. 191/2011

(Tutela dell’ambiente e dell’ecosistema - Caccia - Fissazione dell’orario giornaliero del prelievo venatorio - Possibilità di esercitare la caccia da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria fino a mezz’ora dopo il tramonto- Deroa a quanto stabilito in via generale dalla legge n. 157 del 1992 - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema - Illegittimità costituzionale).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Liguria 29 settembre 2010, n. 15, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

La Corte Costituzionale dichiara costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, l'art. 1, comma unico, della legge della Regione Liguria 29 settembre 2010, n. 15 che prevede che "La caccia da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria è consentita fino a mezz'ora dopo il tramonto". Ai sensi dell'art. 18, comma 7, della legge n. 157 del 1992 la caccia è consentita, in generale, da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto con la sola eccezione della caccia di selezione degli ungulati che è permessa sino ad un'ora dopo il tramonto. La disposizione regionale censurata, pertanto, nel consentire la caccia da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria ancora per mezz'ora dopo il tramonto del sole, oltrepassa il limite temporale ordinariamente fissato dal legislatore statale come livello minimo di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e, conseguentemente, viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema prevista dall'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione (sull'ascrivibilità della disciplina statale che delimita il periodo entro cui è consentito l'esercizio venatorio al novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili e, conseguentemente, alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, vincolante per il legislatore regionale, cfr. sentenze n. 233/2010, n. 193/2010, n. 272/2009 e n. 313/2006).

(a cura di Nicoletta Galluccio)

244

Regione Lombardia

Legge della Regione Lombardia 21 settembre 2010, n. 16 recante "Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2010/2011, ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura di animali vivi)".

Regione Toscana

Legge della Regione Toscana 6 ottobre 2010, n. 50 recante "Disciplina dell'attività di cattura di uccelli da richiamo appartenenti alla specie cacciabili per l'anno 2010 ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell'articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

Corte Costituzionale, sentenza n. 190/2011

(Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Caccia - Disciplina dell'attività di cattura di uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili - Abbattimento o cattura

di uccelli selvatici appartenenti alle specie protette - Presupposti e condizioni poste dalla normativa comunitaria per l'autorizzazione in deroga alla cattura di determinate specie di uccelli - Assenza - Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione - Assorbimento dell'ulteriore profilo di censura nonché della richiesta di sospensiva delle disposizioni impugnate).

(Nei giudizi di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 21 settembre 2010, n. 16, recante «Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2010/2011 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura di richiami vivi)», e dell'art. 2 e allegato A della legge della Regione Toscana 6 ottobre 2010, n. 50, recante «Disciplina dell'attività di cattura di uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili per l'anno 2010 ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell'articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")», promossi dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

La Corte Costituzionale dichiara costituzionalmente illegittime, per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, le norme regionali censurate. Gli stessi giudici costituzionali dichiarano assorbiti sia l'ulteriore profilo di censura riferito alla violazione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione sia la questione della sospensione dell'efficacia delle disposizioni legislative impugnate. Le disposizioni regionali sono state infatti adottate in assenza dei presupposti e delle condizioni poste dall'art. 9 della direttiva 2 aprile 1979, n. 79/409/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici), riprodotta senza alcuna modificazione sostanziale nell'art. 9 della direttiva 2009/147/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici) ed in mancanza del parere favorevole reso dal competente Istituto superiore per la fauna selvatica (ISPRA) come, invece, prescrive l'art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Il rispetto del vincolo comunitario derivante dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE (oggi art. 9 della direttiva 2009/147/CE) impone, infatti, l'osservanza dell'obbligo della puntuale ed espressa indicazione della sussistenza di tutte le condizioni in esso specificamente indicate, e ciò a prescindere dalla natura (amministrativa ovvero legislativa) del tipo di atto in concreto utilizzato per l'introduzione della deroga al divieto di caccia e di cattura degli esemplari appartenenti alla fauna selvatica stabilito agli articoli da 5 a 8 della medesima direttiva. Le disposizioni regionali impugnate invece, nel caso della Regione Lombardia, omettono qualsiasi cenno in ordine alla sussistenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla direttiva, mentre la Regione Toscana, pur in presenza di qualche linea argomentativa, fonda le proprie norme su una mera affermazione di principio secondo cui non esisterebbe "al momento altra condizione soddisfacente a fronte delle richieste pervenute se non quella del metodo delle catture" (cfr. sent. n. 266/2010).

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Marche

Legge della Regione Marche 5 novembre 2010, n. 16 recante "Assestamento del Bilancio 2010".

Corte Costituzionale, sentenza n. 187/2011

(Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Adeguamento strutturale degli impianti di scarico delle acque urbane - Proroga del termine ultimo - Contrasto con la normativa statale - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione - Illegittimità costituzionale)

(Servizio idrico integrato - Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica - Contrasto con l'art. 23 *bis* del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 - Violazione dell'art. 117, comma 1 e dell'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione - Illegittimità costituzionale).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 30, 40, comma 2 e 42, commi 7 e 9 della legge della Regione Marche 15 novembre 2010, n. 16 recante "Assestamento del Bilancio 2010", promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

246

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30 della legge della Regione Marche 15 novembre 2010, n. 16, che proroga al 31 dicembre 2015 il termine ultimo per l'adeguamento strutturale degli impianti di scarico delle acque urbane (fognature e depuratori). La normativa statale vigente, in conformità ai dettami comunitari, infatti, non lascia spazio alcuno alla possibilità di proroghe temporali per il suddetto adeguamento strutturale. La norma regionale in esame, pertanto, viola l'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia della tutela dell'ambiente (cfr. sentenza n. 44/2011 secondo cui «la disciplina degli scarichi idrici, come più in generale la tutela delle acque dall'inquinamento, è ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato»). La Corte Costituzionale aggiunge che, nello svolgimento di siffatta competenza, lo Stato è abilitato ad adottare una propria disciplina che costituisce un limite adeguato di tutela non derogabile dalle Regioni (cfr. sentenza n. 61/2009). Queste ultime, a loro volta, attesa la possibilità che la competenza in materia ambientale sia intercettata dalle competenze, concorrenti o residuali, proprie delle Regioni, possono, nell'esercizio di queste ultime, o adeguarsi al predetto limite ovvero determinare limiti di tutela più elevati rispetto a quelli statali (cfr. sentenza n. 30/2009) ma mai dettarne di nuovi più blandi.

L'art. 40, secondo comma, definisce il servizio idrico integrato come servizio pubblico locale privo di rilevanza economica. Secondo il Governo la suddetta disposizione regionale contrasta con l'art. 23 *bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica secondo cui "le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali".

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma secondo della legge della Regione Marche 15 novembre 2010, n. 16 sostenendo che il legislatore statale, in coerenza con la normativa comunitaria e sull'incontestabile presupposto che servizio idrico integrato si inserisce in uno specifico e peculiare mercato (come riconosciuto con la sentenza n. 246 del 2009), ha correttamente qualificato tale servizio come di rilevanza economica, conseguentemente escludendo ogni potere degli enti infrastatali di pervenire ad una diversa qualificazione» (sentenza n. 325 del 2010). L'art. 40, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2010, è, pertanto, affetto da un evidente vizio di legittimità costituzionale in quanto con tale norma il legislatore regionale eccede dalla propria competenza e invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza» (art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione). La stessa disposizione regionale, inoltre, ponendosi in contrasto con la normativa comunitaria, viola l'art.117, comma 1, della Costituzione. L'articolo 42, commi 7 e 9, affida ai Comuni territorialmente competenti le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti. Il Governo fa rilevare il contrasto della suddetta normativa regionale con l'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 che prevede che sia la Regione a curare le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorità marittima per i fini di interesse di quest'ultima. Secondo il Governo, pertanto, il legislatore regionale eccede dalla propria competenza ed invade quella esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, delle suddette disposizioni precisando, tra l'altro, che l'attribuzione allo Stato della competenza sulla disciplina dei rifiuti comporta che «non sono ammesse iniziative delle Regioni di regolamentare nel proprio ambito territoriale la materia» (cfr. sentenza n. 373/2010) e che la normativa statale esistente in tema di rifiuti si pone come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza (cfr. sentenze n. 314/2009 e n. 62/2008).

(a cura di Saverio Lo Russo)

Provincia autonoma di Bolzano

Legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 maggio 2010, n. 6 recante "Legge di tutela della natura ed altre disposizioni"

Corte Costituzionale, sentenza n. 151/2011

(Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Disciplina della tutela della fauna - Specie animali protette - Violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" - Illegittimità costituzionale).

(Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Specie vegetali parzialmente protette - Possibilità di raccolta illimitata dei funghi epigei per i proprietari, gli affittuari, gli usufruttuari ed alle persone con loro conviventi sui fondi di cui dispongono

- Deroga al limite massimo di raccolta - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" - Illegittimità costituzionale).

(Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Concessione di deroghe ai divieti previsti a tutela delle specie animali integralmente protette - Trasmissione della relazione informativa alle Autorità competenti senza obbligo della documentazione a corredo - Contrasto con la disciplina statale che, nell'attribuire tale competenza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fissa uno standard minimo a protezione dell'ecosistema - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" - Illegittimità costituzionale).

(Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Rete ecologica europea Natura 2000 - Comunicazione alla Commissione Europea direttamente ad opera dell'Autorità provinciale anziché tramite il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - Violazione della competenza statale a disciplinare i rapporti delle Regioni e delle Province autonome con l'Unione europea - Illegittimità costituzionale).

(Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Caccia - Facoltà per l'assessore provinciale alla caccia di autorizzare l'abbattimento di determinate specie nelle oasi di protezione per particolari motivi - Contrasto con la normativa nazionale che fissa uno standard minimo a protezione dell'ecosistema - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" - Illegittimità costituzionale).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 8, 11, 22, comma 6 e 33 comma 3 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 maggio 2010, n. 6 recante "Legge di tutela della natura ed altre disposizioni", promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, dell'art. 4 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 maggio 2010, n. 6 che, disciplinando in generale la tutela di specie animali senza tener conto dei limiti all'esercizio della caccia e della speciale disciplina dei parchi naturali, invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" che anche le Regioni a statuto speciale e delle Province autonome devono rispettare, in quanto tale materia non è compresa tra le previsioni statutarie riguardanti le competenze legislative, primarie o concorrenti, regionali o provinciali.

La Corte Costituzionale riconosce l'illegittimità costituzionale, violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, dell'art. 8, comma 4, della legge in esame che consente la raccolta illimitata di funghi epigei ai proprietari, agli affittuari, agli usufruttuari e alle persone con loro conviventi sui fondi di cui dispongono in contrasto con i limiti previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 23 agosto 1993, n. 352 che costituisce standard uniforme di tutela a

garanzia dell'ambiente e dell'ecosistema e, perciò, costituisce limite invalicabile da qualunque normativa regionale o provinciale.

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione che riserva in via esclusiva allo Stato la materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, l'art. 11, commi 1 e 2, della legge in esame che attribuisce al dirigente della Ripartizione provinciale Natura e Paesaggio il potere di concedere deroghe ai divieti previsti a tutela delle specie animali integralmente protette. La stessa disposizione censurata precisa, al comma 1, che il suo ambito di applicazione è quello delle «specie animali non soggette alle leggi provinciali sulla caccia e sulla pesca». Risalta in tal modo con chiarezza che la disciplina in questione esula, per sua stessa affermazione, dalla materia della caccia e della pesca, attribuita dallo statuto speciale alle Province autonome, e ricade quindi nell'ambito generale della «tutela dell'ambiente», di competenza esclusiva statale. Sul punto la Corte Costituzionale fa rilevare che la competenza generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a concedere le deroghe di cui sopra, stabilita dall'art. 11 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 si estende a tutto il territorio nazionale, senza che per la Provincia di Bolzano possa essere invocato un titolo di competenza speciale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 22, comma 6, della legge in esame che prevede un rapporto diretto tra la Provincia autonoma di Bolzano e la Commissione europea con riguardo alla comunicazione delle misure compensative necessarie per garantire la coerenza globale della rete ecologica europea Natura 2000. La Corte Costituzionale rileva, al riguardo, che il «potere di interloquire con la Commissione europea [...] spetta allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 349 del 1986 (che attribuisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il compito di rappresentare l'Italia presso gli organismi della Comunità europea in materia di ambiente e di patrimonio culturale) e ribadito dall'art. 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131 adottato in attuazione del principio sancito dai commi terzo e quinto dell'art. 117 della Costituzione che attribuiscono allo Stato la competenza a disciplinare i rapporti delle Regioni e delle Province autonome con l'Unione europea e a definire le procedure di partecipazione delle stesse, nelle materie di loro competenza, alla formazione degli atti comunitari (in senso analogo, cfr. sentenze n. 378/2007 e n. 425/1999).

L'art. 33, comma 3, della legge, che introduce il comma 1-bis all'art. 9 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 luglio 1987, n. 14, è costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione. Infatti, nel procedimento delineato dalla norma impugnata, l'abbattimento di alcune specie animali protette è autorizzato previo parere dell'Osservatorio faunistico provinciale anziché dell'Istituto nazionale della fauna selvatica come previsto negli artt. 7 e 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La Corte Costituzionale rileva, pertanto, la difformità della suddetta disposizioni rispetto alle norme statali dettate a tutela della fauna selvatica e finalizzate, in attuazione di obblighi comunitari, ad assicurare l'effettività della protezione della fauna medesima su tutto il territorio nazionale (cfr. sentenze n. 62/2008; n. 378/2007; n. 387/2008).

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Basilicata

Legge della Regione Basilicata 29 gennaio 2010, n. 4 recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 28 del 28 giugno 1994 - Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree protette in Basilicata”.

Corte Costituzionale, sentenza n. 70/2011

(Tutela dell’ambiente e dell’ecosistema - Disciplina dei parchi naturali - Facoltà per gli enti parco regionali di adottare, mediante un apposito regolamento provvisorio del parco e fino all’approvazione del piano del parco per l’esercizio delle attività consentite approvato dal Consiglio regionale, provvedimenti specifici - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema - Illegittimità costituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale dell’intera legge).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Basilicata 29 gennaio 2010, n. 4 recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 28 del 28 giugno 1994 – Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree protette in Basilicata”, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

250

La Corte Costituzionale dichiara costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, l’art. 1 della legge della Regione Basilicata 29 gennaio 2010, n. 4 (che ha inserito il comma 9 all’art. 19 della legge della Regione Basilicata 28 giugno 1994, n. 28).

La disposizione censurata prevede che, fino all’approvazione del Piano del Parco, gli enti Parco regionali possono adottare provvedimenti specifici anche in deroga al divieto, previsto dall’art. 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, di attività e opere che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna e ai rispettivi habitat.

Secondo il giudice delle leggi la disposizione impugnata, disciplinando l’attività consentita nell’ambito dei parchi naturali, interviene nella materia della tutela dell’ambiente che l’art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione riserva in via esclusiva al legislatore statale.

La stessa Corte Costituzionale dichiara, inoltre, l’illegittimità costituzionale (consequenziale) dell’intera legge della Regione Basilicata n. 4 del 2010 (composta di due soli articoli) in quanto il successivo articolo 2 disciplina solo l’entrata in vigore dell’art. 1 (*ex plurimis* sentenze n. 127 del 2010 e n. 314 del 2009 e 22 dicembre 2010, n. 373).

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Campania

Legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010”.

Corte Costituzionale, sentenza n. 44/2011

(Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Finanziamento con fondi comunitari (risorse FESR) di condotte sottomarine da realizzare "lungo i canali artificiali con più elevato carico inquinante del litorale Domitio/Flegreo" - Violazione dell'art. 117, primo comma e dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione - Illegittimità costituzionale)

(Energia - Produzione di energia da fonti rinnovabili - Violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione - Illegittimità costituzionale)

(Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Istituzione, da parte dei Comuni ricompresi nel territorio dei parchi statali e regionali, di aree cinofile allo scopo di favorire il turismo cinofilo - Contrasto con la normativa statale sulle aree protette - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento della ulteriore questione).

(Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Energia - Centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili - Distanza minima non inferiore a cinquecento metri lineari dalle aree interessate da coltivazioni viticole con marchio DOC e DOCG e non inferiore a mille metri lineari da aziende agrituristiche ricadenti in tali aree - Disciplina adottata in assenza delle linee guida rimesse all'approvazione della Conferenza unificata - Violazione dei principi fondamentali nella materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 12, 16 e 25 della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania (legge finanziaria anno 2010), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri).

La Corte Costituzionale, in via preliminare, ha dichiarato inammissibile la costituzione in giudizio della Regione Campania in quanto avvenuta sulla base del decreto dirigenziale del Coordinatore dell'Avvocatura regionale. Al riguardo i giudici costituzionali non hanno riconosciuto efficacia sanante alla c.d. ratifica intervenuta, ad opera della Giunta regionale, successivamente alla scadenza dei termini per la costituzione in giudizio.

La stessa Corte Costituzionale riconosce l'illegittimità costituzionale, per violazione sia dell'art. 117, comma 1 che dell'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, dell'art. 1, comma 12, ultima parte, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 che prevede il finanziamento con fondi comunitari (risorse Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR), da parte della Regione, della realizzazione di condotte sottomarine lungo i canali artificiali con più elevato carico inquinante del litorale Domitio-Flegreo per lo sversamento a fondale delle portate di magra. La disposizione regionale impugnata, nel disporre l'allontanamento in alto mare, mediante condotte sottomarine, delle acque reflue dei canali

affluenti nel tratto costiero indicato, individua un rimedio provvisorio in attesa della realizzazione di progetti per la depurazione delle acque inquinate e consente che lo scarico avvenga senza sottoporre i reflui ad alcun trattamento. Secondo i giudici costituzionali la disposizione regionale è «macroscopicamente derogatoria» delle norme comunitarie sull'inquinamento del mare (direttiva n. 2000/60/CE) che promuovono la protezione delle acque territoriali e marine prevedendo che le misure adottate dagli Stati membri non possono in nessun caso condurre, in modo diretto o indiretto, ad un aumento dell'inquinamento delle acque. L'intervento previsto dalla norma censurata contrasta, altresì, con la disciplina statale di tutela delle acque dall'inquinamento contenuta nel d.lgs. n. 152/2006 che, tra l'altro, prevede l'obbligo di pretrattamento degli scarichi più nocivi. La Corte Costituzionale afferma, inoltre, che la dichiarata finalità di porre rimedio all'erosione costiera è, verosimilmente, un pretesto per tentare di ricondurre l'intervento legislativo regionale alla materia, di competenza regionale, del ripascimento delle zone costiere. In realtà, la suddetta finalità è tecnicamente irrealizzabile con la misura individuata che, al contrario, ha il solo scopo di allontanare in mare i reflui stagnanti nei canali litoranei in periodi di magra, in palese contrasto con la disciplina statale a tutela dell'ambiente, che mira a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino, arrestando o eliminando gradualmente gli scarichi. Resta assorbita la censura formulata con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (con riferimento alla competenza regionale concernente la disciplina del ripascimento delle zone costiere, cfr. sentenza n. 259/2004).

La Corte Costituzionale si occupa, inoltre, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 16, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 che prevede l'istituzione da parte dei Comuni ricompresi nel territorio dei parchi (statali e regionali) e nelle zone montane, «anche d'intesa con gli organi di direzione degli enti parco», di aree cinofile, adibite esclusivamente all'addestramento ed allenamento dei cani da caccia, e l'individuazione di strutture ove consentire l'addestramento anche dei cani da pastore, da utilità e dei cani adibiti alla *pet-therapy* ed al soccorso. La Consulta rileva, in via preliminare, che la disciplina delle aree protette rientra nell'ambito della materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema che l'art. 117, secondo comma lett. s), della Costituzione riserva allo Stato in via esclusiva e che il territorio dei parchi ben può essere oggetto di regolamentazione da parte della Regione nelle materie riconducibili ai commi terzo e quarto dell'art. 117, della Costituzione purché in linea con il nucleo minimo di salvaguardia del patrimonio naturale. La disposizione regionale in esame disciplina, nello specifico, lo svolgimento di attività che, estrinsecandosi nell'addestramento di cani (non solo da caccia) in prove zootecniche, vanno a interagire con l'habitat naturale e, pertanto, devono rispettare i livelli di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema previsti dal legislatore statale. Nel disciplinare le suddette attività la norma regionale censurata viola, secondo il giudice delle leggi, l'art. 11 della legge n. 394/1991 che rimette la disciplina delle attività compatibili entro i confini del territorio protetto al regolamento del parco il quale deve attenersi, tra l'altro, al divieto di disturbo delle specie animali. Pertanto, nel rimettere ai Comuni l'istituzione delle aree cinofile con la cooperazione solo eventuale degli organi del parco, la disposizione impugnata contrasta con l'art.

117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, restando assorbita la censura formulata con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, peraltro non motivata sul punto (sulla riconducibilità della disciplina delle aree protette alla materia della tutela dell'ambiente, v. sentenze n. 315 e n. 20 del 2010, e n. 366 del 1992. Sui limiti entro cui può svolgersi la potestà legislativa regionale nella materia della tutela dell'ambiente, cfr. sentenze n. 193 del 2010 e 61 del 2009, e, con specifico riferimento al territorio dei parchi, v. la sentenza n. 232 del 2008; sulla disciplina statale delle aree protette, cfr. sentenze n. 315 del 2010, n. 165 del 2009, n. 387 del 2008, n. 350 del 1991; sulla necessità che lo svolgimento di attività che determinano un particolare afflusso di persone e animali nel territorio del parco sia rimessa alla regolamentazione tecnica dell'ente preposto all'area protetta, cfr. sentenza n. 108 del 2005; sulla necessità di intesa in tema di protezione della natura, cfr. sentenze n. 437 del 2008 e n. 378 del 2007).

L'art. 1, comma 25, primo periodo, della legge della Regione Campania n. 2 del 2010 il quale prescrive per la dislocazione di centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili il rispetto di distanze minime dalle aree interessate da coltivazioni viticole con marchio DOC e DOCG e da residenze agrituristiche ricadenti nelle medesime aree, è costituzionalmente illegittimo. Secondo i giudici costituzionali tale disposizione, intervenendo nella materia di potestà legislativa concorrente della produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione in quanto la possibilità riconosciuta alle Regioni dall'art. 12 comma 9, del d.lgs. n. 387 del 2003, di autorizzare gli impianti, indipendentemente dalla adozione delle linee guida da parte della Conferenza unificata, non consente alle Regioni medesime, in assenza di tali linee, di legiferare ponendo limiti alla edificabilità di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in determinate aree del territorio regionale. La Corte Costituzionale rileva, in particolare, che la valutazione delle esigenze di sostegno del mercato agricolo e di valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, di tutela della biodiversità e del paesaggio rurale di cui il comma 7 dell'art. 12 del citato decreto legislativo, deve avvenire in sede di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione unica e non può costituire oggetto di tutela preventiva attraverso un intervento legislativo che pregiudicherebbe l'esigenza di favorire la massima diffusione degli impianti di energia rinnovabile (sulla impossibilità, per le Regioni, in assenza di linee guida approvate dalla Conferenza unificata, di porre limiti alla edificabilità degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, cfr. sentenze n. 119 e 344 del 2010; n. 166 e n. 382 del 2009. Sulla riconducibilità della disciplina degli impianti produzione di energia da fonti rinnovabili alla legislazione concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione di energia», cfr. sentenze nn. 124, 168, 332 e 366 del 2010).

(a cura di Saverio Lo Russo)

Regione Puglia

Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2009, n. 36 recante "Norme per l'esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Corte Costituzionale, sentenza n. 373/2010

(Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Rifiuti - Disciplina regionale dei criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani - Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione)

(Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Rifiuti - Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti - Deroga al principio dell'unicità della gestione integrata dei rifiuti - Contrasto con l'art. 200, comma primo, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006 - Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera f) e 6, comma 4, della legge della Regione Puglia n. 36 del 31 dicembre 2009 promosso dal Presidente del consiglio dei Ministri).

È costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 1, lettera f), della legge della Regione Puglia nella parte in cui, oltre ad attribuire alla Regione, nella materia della gestione dei rifiuti, funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione e controllo, nonché la competenza ad emanare le linee guida concorrenti la gestione integrata dei rifiuti e l'esercizio delle funzioni di autorizzazione spettanti o delegate alle province, dispone anche che «la Regione regolamenta gli ambiti di attività soggetti alla previa emanazione di disciplina statale nelle more della determinazione degli indirizzi nazionali, come nel caso dei criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani». La disciplina dei rifiuti, infatti, è riconducibile alla materia "tutela dell'ambiente", che rientra nella potestà legislativa esclusiva allo Stato. Pertanto, non sono ammesse iniziative delle Regioni volte a regolamentare nel proprio ambito territoriale la materia pur in assenza della relativa disciplina statale (cfr. sentenze n. 127/2010 e n. 314/2009).

È costituzionalmente illegittima la disposizione regionale (art. 6, comma 4) che, con riguardo al piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti, consente alle Autorità d'Ambito, in deroga al principio della unicità della gestione stabilito dall'art. 200, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, di prevedere affidamenti limitati al servizio di raccolta, trasporto e igiene urbana. Tale previsione, infatti, è invasiva della potestà legislativa statale prevista dall'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Provincia autonoma di Bolzano

Legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2009, n. 11 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e per il triennio 2010-2012 (legge finanziaria 2010)".

Corte Costituzionale, sentenza n. 350/2010

(Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Gestione dei rifiuti e tutela del suolo - Attribuzione alla Giunta provinciale della facoltà di disciplinare le procedure e l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per lo svolgimento di attività riguardanti i rifiuti - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela dell'ambiente prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione - Illegittimità costituzionale per violazione del giudicato costituzionale).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22/12/2009 n. 11 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e per il triennio 2010-2012 (legge finanziaria 2010)", promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri)

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 2 (che modifica l'art. 45 della legge della Provincia di Bolzano 26 maggio 2006, n. 4) per violazione del giudicato costituzionale in quanto, stabilendo che "La giunta provinciale può disciplinare le procedure e l'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 20", introduce una disposizione sostanzialmente identica a quella prevista dall'art. 16, comma 6 della legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4, dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 315 del 2009. In quella sede la Consulta aveva, infatti, rilevato che «attribuendo alla Giunta la determinazione delle condizioni per l'iscrizione all'Albo, in ogni caso finisce per sostituire alla normativa nazionale l'atto della Giunta, in violazione della competenza statale esclusiva esercitata con l'art. 212 del d.lgs. n. 152 del 2006, che ha disciplinato in maniera inderogabile procedure e termini di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, in adempimento degli obblighi comunitari contenuti nella citata direttiva 5 aprile 2006, n. 2006/12/CE». La disposizione esaminata si pone, pertanto, in contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione che riserva allo Stato la disciplina della materia della tutela ambientale (in tema di ordine di trattazione di questioni tra loro autonome, cfr. sentenze n. 293/2010, n. 181/2010 e n. 262/2009. Sui presupposti per affermare la violazione del giudicato costituzionale, cfr. sentenze n. 262/2009, n. 78/1992, n. 922/1988, n. 223/1983, n. 73/1963 e n. 88/1966).

(a cura di Saverio Lo Russo)

Provincia autonoma di Bolzano

Legge della Provincia autonoma di Bolzano 13 novembre 2009, n. 10 recante "Norme in materia di commercio, artigianato, alpinismo, esercizi pubblici, turismo e miniere".

Corte Costituzionale, sentenza n. 345/2010

(Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Miniere, cave e torbiere - Lavorazioni che possono essere effettuate presso le aree estrattive - Rinvio alle norme statali per la qualificazione del regime al quale i materiali inerti oggetto di lavorazione devono essere

sottoposti (quali “prodotti”, “sottoprodotti” o “rifiuti”) - Denunciata esorbitanza dai limiti statutari - Violazione della normativa statale e comunitaria nella materia della “tutela dell’ambiente” - Esclusione - Non fondatezza della questione).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge della provincia autonoma di Bolzano n. 10/2009 promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri)

La Corte Costituzionale ritiene che l’art. 9 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 13 novembre 2009, n. 10, nella parte in cui ha sostituito l’art. 4, comma 8, della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, si è limitato a disciplinare la materia delle cave e torbiere, di competenza statutaria della Provincia Autonoma di Bolzano, senza intervenire in alcun modo sulla qualificazione dei materiali in oggetto (quali prodotti, sottoprodotti, o rifiuti) e sul loro regime. Contrariamente a quanto sostenuto dal Governo non vi è stata, dunque, alcuna invasione della sfera di competenza statale nella materia della “tutela dell’ambiente” e, conseguentemente, neppure alcuna violazione della pertinente normativa comunitaria. Il regime dei materiali che possono essere lavorati nelle aree estrattive, ai sensi dell’art. 9 della legge provinciale n. 10/2009, è quello individuato dal legislatore statale nell’esercizio della sua competenza esclusiva in tema di tutela dell’ambiente come confermato anche dall’art. 2 della legge provinciale n. 7 del 2003, che fa espressamente salve “le norme vigenti in materia di tutela dell’ambiente”, imponendone il rispetto tutte le volte in cui, come nel caso di specie, la disciplina della coltivazione delle cave e delle torbiere per l’utilizzazione delle sostanze minerali, della costruzione e dell’esercizio dei relativi impianti fissi e mobili e delle infrastrutture, nonché dell’utilizzo delle discariche di materiali di cava, interferiscano con la materia della tutela dell’ambiente.

La Corte dichiara, di conseguenza, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge della provincia autonoma di Bolzano, nella parte in cui ha sostituito l’art. 4, comma, 8 della legge provinciale n. 7/2003 proposta in riferimento agli artt. 4 e 8, primo comma, punti 5, 6 e 14, e 9, punto 10, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed all’art. 117, primo e secondo comma, lettera s) della Costituzione (in senso analogo, cfr. sentenza n. 227/2010).

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Campania

Legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010”.

Corte Costituzionale, sentenza n. 331/2010

(Tutela dell’ambiente e dell’ecosistema - Energia - Produzione di energia da fonti rinnovabili - Violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione - Illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2 della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania (legge finanziaria anno 2010)", promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

La Corte Costituzionale ritiene che la costituzione della Regione Campania nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria anno 2010" è inammissibile in quanto è stata deliberata dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale anziché dalla Giunta regionale come imposto dall'art. 32, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (in proposito, si veda l'ordinanza letta all'udienza del 25 maggio 2010 nel giudizio definito con la sentenza n. 225/2010). La Corte riconosce l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lett. s), e dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione, dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2 che preclude l'installazione, nel territorio regionale, di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione e di stoccaggio del combustibile nucleare nonché di depositi di materiali radioattivi in assenza di intese con lo Stato sulla localizzazione. La Corte Costituzionale rileva, in via preliminare, che la disciplina della localizzazione degli impianti e dei depositi è distribuita tra Stato e Regioni in quanto le disposizioni concernenti il settore dell'energia nucleare sono riconducibili sia alla materia di competenza esclusiva statale della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" (art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione) sia alla materia di riparto concorrente della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" (art. 117, terzo comma, Cost.) a seconda che esse riguardino, rispettivamente, i rifiuti radioattivi e gli impianti di produzione. Sono pertanto necessarie, nell'esercizio delle funzioni amministrative, forme di collaborazione (rinvenute, per il grado più elevato, nell'intesa tra Stato e Regione interessata) la cui regolamentazione è rimessa al legislatore statale titolare della competenza in materia sia laddove questi sia chiamato a dettare una disciplina esaustiva in materia di tutela dell'ambiente sia laddove la legge nazionale si debba limitare ai principi fondamentali in materia di energia. Anche in tale ultima ipotesi, infatti, determinare forme e modi della collaborazione, nonché le vie per superare l'eventuale dissenso tra le parti, caratterizza, quale principio fondamentale, l'assetto normativo vigente e le opportunità di conseguimento degli obiettivi prioritari affidati al legislatore statale. Il carattere costituzionalmente dovuto dell'intesa non rende tuttavia irrilevante il fatto che essa sia stata prevista espressamente dalla legge regionale, anziché da quella nazionale, non dovendosi confondere due questioni diverse, quali i vincoli costituzionali imposti al legislatore e la competenza legislativa a disciplinare una fattispecie in accordo con detti vincoli. Se, con riguardo al primo profilo, sussiste la necessità di garantire adeguate forme di coinvolgimento della Regione interessata, con riguardo al secondo è evidente che a tale compito dovrà attendere il legislatore statale cui spetta la relativa competenza in base all'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione. Le scelte compiute potranno essere sottoposte al vaglio di legittimità costituzionale, ove ritenute non rispettose dell'autonomia regionale, ma in nessun caso la Regione

potrà utilizzare la potestà legislativa per rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge dello Stato che ritenga incostituzionale, se non addirittura dannosa o inopportuna, anziché adire la Corte ai sensi dell'art. 127 Cost. Peraltro, successivamente all'emanazione della disposizione censurata, il legislatore statale ha operato nel senso sopra indicato con il d.lgs. n. 31 del 2010, nel quale andrà rinvenuta, in rapporto con la legge delega n. 99 del 2009, la vigente disciplina di realizzazione degli impianti e dei depositi, eventualmente assoggettabile al controllo di costituzionalità. Del resto, non è immaginabile che ciascuna Regione, a fronte di determinazioni a carattere ultraregionale assunte per un efficace sviluppo della produzione di energia elettrica nucleare, possa sottrarsi unilateralmente al sacrificio che da esse possa derivare, in evidente violazione dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale. Pertanto, la disposizione impugnata contrasta con l'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione nella parte in cui disciplina i depositi di materiali e rifiuti radioattivi, e con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, nella parte relativa agli impianti di produzione, fabbricazione, stoccaggio dell'energia nucleare e del combustibile. Resta assorbita ogni altra residua censura (sulla riconducibilità delle disposizioni concernenti il settore dell'energia nucleare alle materie "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" e "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", con conseguente concorso di competenze statali e regionali, cfr. sentenze n. 278/2010, n. 247/2006 e n. 62/2005; sulla necessità di garantire, nella materia dell'energia, adeguate forme di coinvolgimento della Regione interessata, cfr. sentenza n. 278/2010; per l'affermazione che la Regione non può utilizzare «la potestà legislativa allo scopo di rendere inapplicabile nel proprio territorio una legge dello Stato che ritenga costituzionalmente illegittima, se non addirittura dannosa o inopportuna, anziché agire in giudizio dinnanzi a questa Corte, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione», cfr. sentenza n. 198/2004).

(a cura di Saverio Lo Russo)

Regione Lombardia

Legge della Regione Lombardia 6 agosto 2009, n. 19 recante "Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2009/2010 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007 n. 3 (Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi)".

Regione Toscana

Legge della Regione Toscana del 17 settembre 2009, n. 53 recante "Disciplina dell'attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l'anno 2009 ai sensi dell'art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell'art. 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n.3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Corte Costituzionale, sentenza n. 266/2010

(Norme della Regione Lombardia - Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Caccia - Piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2009/2010 - Omissione di qualsiasi riferimento alla sussistenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla disciplina comunitaria per l'ammissibilità della deroga al divieto di cattura di richiami vivi - Violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione - Illegittimità costituzionale).

(Norme della Regione Toscana - Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio - Autorizzazione alla gestione degli impianti di cattura ed alla cattura, per l'anno 2009, di uccelli selvatici da richiamo - Violazione dell'obbligo di motivazione circa la sussistenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla disciplina comunitaria per l'ammissibilità della deroga al divieto di cattura di esemplari selvatici - Violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione - Illegittimità costituzionale).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale di alcune norme della legge della Regione Lombardia n. 19/2009 e della legge della Regione Toscana n. 53/2009 promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

Secondo la Corte Costituzionale la legge della Regione Lombardia n. 19/2009 che approva il piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2009/2010 contrasta con l'art. 9 della direttiva 79/409/CEE (oggi riprodotto nell'art. 9 della direttiva 2009/147/CE) in quanto nell'autorizzare il prelievo venatorio omette completamente qualsiasi cenno in ordine alla sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti dalla suddetta norma comunitaria quale quello di "consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di uccelli in piccole quantità" e, pertanto, viola l'art. 117, comma primo, della Costituzione. È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, l'art. 2 della legge della Regione Toscana n. 53/2009, che disciplina l'attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l'anno 2009. La suddetta disposizione regionale viola l'art. 9 della direttiva 79/409/CEE (oggi riprodotto nell'art. 9 della direttiva 2009/147/CE) in quanto la motivazione di "consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di uccelli in piccole quantità", seppure formalmente esistente, risulta fondata su petizioni di principio prive di alcun riferimento alle condizioni concrete che avrebbero potuto, in ipotesi, giustificare la deroga adottata (*ex multis* sentenza n. 190 del 2011 che ha giudicato illegittima analoga disposizione della Regione Lombardia; cfr., inoltre, la sentenza della Corte di Giustizia Cee in causa C-164/09).

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Friuli-Venezia Giulia

Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 luglio 2009, n. 12 recante "Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007".

Corte Costituzionale, sentenza n. 234/2010

(Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema – Autorizzazione allo scarico in depuratore – Non necessaria essendo sufficiente quella richiesta e concessa al titolare dello scarico finale – Contrasto con l'art. 124 del decreto legislativo n. 152/2006 - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema prevista dall'art 117, comma 2, lett. s) della Costituzione).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 25 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 luglio 2009 n. 12 recante "Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007", promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

260

La Corte Costituzionale ha giudicato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 25, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 luglio 2009, n. 12 che inserisce l'art. 16-*bis* nella legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16.

Secondo la Corte, infatti, la norma impugnata non contrasta con quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 124 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale prevede che: «Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente provvede entro novanta giorni dalla ricezione della domanda». È lo stesso legislatore statale, infatti, ad autorizzare, espressamente, con una norma cedevole, le Regioni a prevedere forme diverse da quelle da esso stesso individuate per la scelta dell'organo al quale presentare la domanda di autorizzazione agli scarichi. È, quindi, da disattendere l'interpretazione della normativa statale secondo cui le Regioni non potrebbero attribuire a privati il potere autorizzatorio in questione, ma solo ad un ente locale o, comunque, ad un soggetto pubblico. Secondo i giudici costituzionali la suddetta interpretazione è non sufficientemente motivata e, comunque, conduce ad una erronea restrizione.

La stessa Consulta riconosce l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 25, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 luglio 2009, n. 12, nella parte in cui inserisce l'art. 16-*ter* nella legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2008, n. 16. La norma regionale censurata, nel consentire ai soggetti che conferiscono gli scarichi ad un depuratore di non richiedere l'autorizzazione, ritenendo sufficiente quella richiesta e concessa al titolare dello scarico finale, si pone in contrasto con il comma 2 dell'art. 124 del d.lgs. n. 152 del 2006, che stabilisce l'esonero dall'autorizzazione solo a condizione che il conferimento delle acque reflue al terzo gestore dell'impianto

di depurazione avvenga «tramite condotta». A giudizio della Corte Costituzionale la norma regionale censurata introduce una disciplina afferente la materia della tutela dell'ambiente che l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione riserva al legislatore statale e, pertanto, eccede la competenza regionale, accordando, peraltro, al predetto bene ambientale una tutela inferiore rispetto a quella assicurata dalla normativa statale (sulla gestione di servizi amministrativi da parte di privati, cfr. sentenze n. 322; n. 246/2009 e n. 29/2006; sull'attrazione in sussidiarietà di funzioni amministrative, cfr. sentenze n. 214/2006; n. 383, n. 270, n. 242/2005; n. 6/2004; sulla potestà normativa per l'organizzazione e la disciplina di tali funzioni, cfr. sentenza n. 285/2005).

(a cura di Saverio Lo Russo)

Regione Friuli-Venezia Giulia

Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008)".

Corte Costituzionale, sentenza n. 233/2010

(Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Caccia - Cacciabilità delle specie di uccelli selvatici di cui all'allegato II dell'art. 7 della direttiva 79/409/CEE, in relazione al loro livello di popolazione, distribuzione geografica e tasso di riproduzione nel territorio della Regione - Violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela ambientale previsti dalla legislazione dello Stato, avente natura di norma fondamentale di riforma economico-sociale - Violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione - Illegittimità costituzionale).

(Tutela dell'ambiente - Caccia - Programmazione faunistica e attività venatoria - Destinazione in via provvisoria e comunque non oltre il 31 gennaio 2010, del territorio agro-silvo-pastorale della Regione a protezione della fauna selvatica per una quota dal 20 al 30 per cento - Applicazione sino a tale termine sul territorio della Regione del regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi, al fine di consentire lo svolgimento della stagione venatoria - Violazione degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna selvatica stabiliti

dalla legislazione statale espressione della competenza esclusiva dello Stato nella materia della "tutela dell'ambiente" - Violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione - Illegittimità costituzionale).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 36, comma 2, 37, commi 1 e 2, e 48, comma 6, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 30 luglio 2009, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione - Legge comunitaria 2008), promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

La Corte Costituzionale riconosce l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1 che prevede che "In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Regione Friuli-Venezia Giulia, le specie elencate nell'allegato II della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, possono essere oggetto di attività venatoria nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di recepimento".

La norma regionale sopra riportata viola, in particolare, l'art. 18 della legge n. 157/1992 che, nel dare attuazione alla direttiva comunitaria 79/409/CEE, contempla appositi elenchi nei quali sono individuate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo venatorio nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni che costituiscono degli standard minimi ed uniformi di tutela della fauna dell'intero territorio nazionale. I giudici costituzionali riconoscono che il suddetto art. 18 della legge n. 157/1992, fissando il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica il cui rispetto deve essere assicurato sull'intero territorio nazionale e, quindi, anche nell'ambito delle Regioni a statuto speciale, è norma fondamentale di riforma economico-sociale. La disposizione regionale in esame viola, pertanto, l'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione.

La Corte Costituzionale dichiara, altresì, costituzionalmente illegittimo l'art. 48, comma 6 che nel sottoporre, fino al 31 gennaio 2010, l'intero territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi, si pone in contrasto con l'art. 10 della legge n. 157/1992 che, nel fissare standard minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente, prevede che "Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento". In tal modo la norma censurata, nel limitare la quota di territorio da destinare

a protezione della fauna selvatica, si pone in contrasto con la suddetta disciplina statale che fissa gli standard minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e, conseguentemente, viola l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (in senso analogo, cfr. sentenza n. 165/2009).

(a cura di Rossana Appignani)

Regione Piemonte

Legge della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19 recante "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

Corte Costituzionale, sentenza n. 193/2010

(Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Esercizio dell'attività venatoria nelle aree protette classificate - Contrasto con la normativa statale che in dette aree pone il divieto dell'attività venatoria a tutela della fauna selvatica - Violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" - Illegittimità costituzionale).

(Tutela dei beni culturali - Parchi naturali - Soggetti gestori affidatari dei compiti di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale e architettonico - Contrasto con la normativa statale che prevede forme di cooperazione e di intesa con lo Stato per l'esercizio della funzione regionale di tutela del patrimonio culturale - Violazione della competenza esclusiva statale nella materia della "tutela dei beni culturali" - Illegittimità costituzionale parziale).

(Tutela dei beni culturali - Aree protette - Affidamento dei compiti di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico o culturale ai gestori delle "riserve speciali" - Contrasto con la normativa statale che prevede forme di cooperazione e di intesa con lo Stato - Violazione della competenza esclusiva statale nella materia della "tutela dei beni culturali" - Illegittimità costituzionale parziale).

(Tutela dei beni culturali - Parchi naturali - Garanzia dell'equilibrio urbanistico-territoriale ed il recupero dei valori paesaggistico-ambientali - Affidamento ai gestori dei parchi naturali regionali - Contrasto con la normativa statale che prevede forme di cooperazione e di intesa con lo Stato per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti attività di tutela, pianificazione e recupero dei beni paesaggistici - Violazione della competenza esclusiva statale nella materia della "tutela dei beni culturali" - Illegittimità costituzionale).

(Tutela del paesaggio - Aree naturali protette - Redazione, da parte dei soggetti gestori, dei piani d'area con valore di piano territoriale regionale sostitutivo - Contrasto con la normativa statale - Illegittimità costituzionale).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 5 comma 1, 7, comma 2, lettera d), 8 comma 4 e titolo III Allegato B, 27 comma 3, 39 comma 2, 44 comma 2, della legge della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19, recante: "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, l'art. 5, comma 1, lettera c) e l'art. 8, comma 4, della legge della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19, che, consentendo l'attività venatoria nelle zone naturali di salvaguardia, contrastano con il divieto di praticare l'attività venatoria nei parchi naturali e nelle riserve naturali regionali previsto dall'art. 22 della legge n. 394 del 1991. Secondo i giudici costituzionali il divieto previsto dall'art. 22, comma 6, della legge quadro n. 394 del 1991 per i parchi e le riserve naturali regionali (ovvero per le aree protette regionali previste e consentite dalla legislazione statale), si applica anche alle zone naturali di salvaguardia poiché il fine di protezione della fauna è connaturato alla funzione propria di qualsiasi area protetta. Il divieto di caccia, infatti, è una delle finalità più rilevanti che giustificano l'istituzione di un'area protetta, poiché oggetto della caccia è la fauna selvatica, bene ambientale di notevole rilievo, la cui tutela rientra nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, che deve provvedervi assicurando un livello di tutela non "minimo" ma «adeguato e non riducibile», restando salva la potestà della Regione di prescrivere, purché nell'esercizio di proprie autonome competenze legislative, livelli di tutela più elevati (in tema, cfr. sentenza n. 61/2009).

L'art. 7, comma 2, lett. a), n. 3, della legge della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19 che affida ai gestori dei parchi naturali regionali il compito di tutelare il patrimonio storico-culturale ed architettonico ed affida ai gestori delle aree protette denominate «riserve speciali» la tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui si riferisce non solo alla gestione o alla valorizzazione, ma anche alla tutela del patrimonio storico-culturale ed architettonico o di quello archeologico, storico, artistico e culturale. La disposizione si pone, infatti, in contrasto con gli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 42 del 2004 che prevedono la cooperazione con lo Stato quale presupposto per l'esercizio, da parte delle Regioni, di funzioni amministrative di tutela. Il contrasto con la suddetta normativa statale comporta, pertanto, la violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva statale la materia della "tutela dei beni culturali".

È costituzionalmente illegittimo l'art. 7, comma 2, lett. a), n. 4 della legge della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19 secondo il quale è compito dei gestori dei parchi naturali regionali «garantire, attraverso un processo di pianificazione di area, l'equilibrio urbanistico-territoriale ed il recupero dei valori paesaggistico-ambientale». La suddetta disposizione regionale contrasta con l'art. 133 del d.lgs. n. 42 del 2004 che ribadisce il principio di cooperazione tra le amministrazioni pubbliche per «la definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio». La Regione, pertanto, legiferando autonomamente senza prevedere alcuna cooperazione con le competenti amministrazioni statali ha violato dell'art. 117, comma 2,

lett. s), della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva statale la materia della "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali".

Secondo la Consulta l'art. 7, comma 2, lett. d), n. 1 della legge della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19 che affida ai gestori delle aree protette denominate «riserve speciali» il compito di tutelare il patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale è costituzionalmente illegittimo limitatamente alla parola «tutelare». L'impugnata disposizione è, infatti, in contrasto con gli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 42 del 2004, che prevedono una cooperazione con lo Stato quale presupposto per l'esercizio, da parte delle Regioni, di funzioni amministrative di tutela, nella parte in cui si riferiscono (non solo alla gestione o alla valorizzazione, ma anche) alla tutela del patrimonio storico-culturale ed architettonico o di quello archeologico, storico, artistico e culturale. Il contrasto con la suddetta normativa statale comporta, pertanto, la violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva statale la materia della "tutela dei beni culturali".

L'art. 26 della legge della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19 prevede che per le aree naturali protette classificate "parco naturale" o "zone naturali di salvaguardia" è redatto un piano di area che ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. La suddetta disposizione regionale contrasta con l'art. 145 del d.lgs. n. 42 del 2004 il quale pone il principio della prevalenza del piano paesaggistico sugli atti di pianificazione ad incidenza territoriale posti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette. Il contrasto con la suddetta normativa statale comporta, pertanto,

secondo i giudici costituzionali, la violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva statale la materia della "tutela dei beni culturali" (in senso analogo, cfr. citate sentenze n. 180 e n. 437/2008).

È costituzionalmente illegittimo l'art. 27 della legge della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19 il quale prevede che i piani naturalistici hanno valore di piani di gestione dell'area protetta e che le norme in essi previste siano vincolanti ad ogni livello. La disposizione censurata contrasta con l'art. 145 del d.lgs. n. 42 del 2004, il quale pone il principio della prevalenza del piano paesaggistico sugli atti di pianificazione ad incidenza territoriale posti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette. Il contrasto con la suddetta normativa statale comporta, pertanto, la violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva statale la materia della "tutela dei beni culturali" (in senso analogo, cfr. sentenze n. 180 e n. 437/2008).

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Valle d'Aosta

Legge della Regione Valle d'Aosta 17 giugno 2009, n. 18 recante "Disposizioni urgenti in materia di aree boscate e di ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture alberghiere e di realizzazione di centri benessere in alcune tipologie di strutture ricettive. Modificazioni alla

legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta)".

Corte Costituzionale, sentenza n. 168/2010

(Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Edilizia e urbanistica - Ampliamento degli esercizi di ristorazione e di strutture alberghiere nelle more dell'adeguamento dei Piani regolatori generali - Omessa previsione di una clausola di salvezza delle disposizioni dettate in materia di valutazione di impatto ambientale nonché delle norme di attuazione dei piani di bacino e della normativa di salvaguardia - Violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia della "tutela dell'ambiente" - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale non fondata).

(Impianti di energia eolica - Energia - Individuazione, da parte dei Comuni, degli ambiti territoriali sui quali potranno essere realizzati gli impianti, sulla base delle linee-guida regionali - Misure adottate in assenza delle linee-guida nazionali previste dalla legislazione statale - Contrasto con la normativa statale che stabilisce il termine massimo di centottanta giorni per la conclusione del procedimento di autorizzazione all'installazione degli impianti - Violazione nella materia concorrente di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Illegittimità costituzionale).

(Nel giudizio di legittimità degli articoli 4 e 6, comma 3, della legge della Regione Valle d'Aosta 17 giugno 2009, n. 18, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

La Corte Costituzionale dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti della norma regionale che consente, entro certi limiti e nelle more dell'adeguamento dei P.R.G., l'ampliamento volumetrico, tra l'altro, degli alberghi esistenti «per soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, all'adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali all'efficienza energetica, anche con aumento della capacità ricettiva», senza prevedere il rispetto delle disposizioni in tema di valutazione di impatto ambientale nel caso in cui l'ampliamento delle strutture alberghiere superi i 300 posti letto, come invece previsto dal punto 8, lettera a), dell'allegato IV alla parte II del d.lgs. n. 152 del 2006.

Secondo i giudici costituzionale la disposizione impugnata, infatti, regola soltanto i profili urbanistici degli interventi di ampliamento e non contiene alcuna clausola di esclusione della applicabilità della disciplina, né statale né regionale, relativa alla valutazione di impatto ambientale. Tale normativa ha portata generale di tal che essa trova applicazione per i casi dalla medesima previsti senza necessità di uno specifico richiamo.

Analogamente viene rigettata la censura di illegittimità costituzionale fondata sulla circostanza che la medesima norma regionale non prevede esplicitamente l'esclusione degli interventi di ampliamento in tutti i casi in cui le norme di attuazione dei piani di bacino o la normativa di salvaguardia non consentano la realizzazione degli stessi. Anche in questo caso la Corte Costituzionale rileva che il mancato richiamo al rispetto del piano di bacino non significa che la disposizione regionale consenta di disattenderlo.

Sono invece fondate, secondo la Consulta, le censure volte a far dichiarare incostituzionali le disposizioni che disciplinano gli insediamenti di impianti di energia eolica. La Consulta rileva, in proposito, che le suddette disposizioni disciplinano la materia della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente e che, in applicazione dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, questo inquadramento materiale vale anche per la Regione Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste che non vanta una competenza esclusiva in materia statutariamente prevista. È, pertanto, incostituzionale, per contrasto con il principio fondamentale fissato dall'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 e conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, la norma regionale che attribuisce ai Comuni il potere di procedere all'individuazione degli ambiti territoriali di insediamento degli impianti di energia eolica sulla base di linee guida regionali. Sul punto la Corte rileva che la citata norma statale prevede che le Regioni possano procedere all'individuazione di specifici siti ed aree non idonee solo sulla base dei criteri stabiliti dalle linee guida nazionali adottate «in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali». Come già la stessa Corte ha avuto modo di affermare (cfr. sentenza n. 166/2009), detta norma statale non consente alle Regioni «di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa». La mancanza di linee guida nazionali, con modalità informate al principio di leale collaborazione, preclude alle Regioni di procedere ad una autonoma individuazione dei criteri generali o delle aree e siti non idonei alla localizzazione degli impianti in parola. La Corte Costituzionale dichiara, infine, costituzionalmente illegittima la disposizione che prevede la sospensione dei procedimenti di autorizzazione per gli impianti di energia eolica in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale in esame sino all'individuazione, da parte dei Comuni, degli ambiti territoriali nei quali potranno essere insediati i predetti impianti, sulla base di quanto sarà previsto dalle linee guida regionali. Sul punto i giudici costituzionali fanno rilevare che l'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, dispone che «il termine massimo per la conclusione del procedimento di autorizzazione non può comunque essere superiore a centottanta giorni» e che, come più volte statuito dalla stessa Corte, la suddetta norma statale reca un principio fondamentale vincolante per il legislatore regionale, ispirato «alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità» e volto a garantire, «in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo». La disposizione regionale che sospende i suddetti procedimenti autorizzatori è, dunque, costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione (sull'inosservanza del termine per il deposito del ricorso, cfr. ordinanze n. 218/2006, n. 20/2005 e n. 48/2004; sulla validità della costituzione in giudizio della parte convenuta, cfr. sentenze n. 331 e n. 313/2003, n. 477/2000, nonché ordinanza n. 373/2001).

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Lombardia

Legge della Regione Lombardia 29 gennaio 2009 n. 1 recante "Modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)".

Corte Costituzionale, sentenza n. 142/2010

(Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Risorse idriche - Attribuzione alla Regione della competenza a verificare il piano d'ambito territoriale e i suoi aggiornamenti - Contrasto con la normativa statale interposta concernente la pianificazione d'ambito - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale *in parte qua*).

(Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Risorse idriche - Sistema tariffario d'ambito - Determinazione della tariffa sulla base delle prescrizioni dell'amministrazione regionale - Contrasto con la normativa statale interposta concernente la determinazione tariffaria dei servizi idrici - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento delle ulteriori questioni).

(Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Servizi idrici - Sistema tariffario d'ambito - Attribuzione alla Regione della competenza a fissare disposizioni "limitatamente alle ipotesi di separazione fra gestioni delle reti ed erogazione del servizio" - Contrasto con la normativa statale interposta concernente la determinazione tariffaria dei servizi idrici - Conseguente violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori questioni).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera b), 5 e 8 della legge della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n.1, promosso dal Presidente del consiglio dei Ministri)

Secondo la Corte Costituzionale è costituzionalmente illegittima la disposizione (art. 4, comma 1, lettera b) che attribuisce alla Regione la competenza a verificare il piano d'ambito territoriale e i suoi aggiornamenti. Le norme censurate attribuiscono alla Regione competenze amministrative di controllo relative alla pianificazione d'ambito che, invece, il decreto legislativo n. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente) riserva al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche. In proposito, la Corte Costituzionale ha già avuto modo di affermare che la suddetta attività di pianificazione, in quanto strettamente funzionale alla gestione unitaria del servizio, deve essere ricondotta alla materia della "tutela della concorrenza" di competenza legislativa esclusiva dello Stato ed ha, perciò, lo scopo di consentire il concreto superamento della frammentazione della gestione delle risorse idriche al fine di inserire armonicamente tale gestione in un più ampio quadro normativo diretto alla razionalizzazione del mercato del settore.

È, altresì, costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), della Costituzione, la disposizione regionale (art. 8 della legge della Regione Lombardia n. 1 del 2009, nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art. 51 della legge della Regione Lombardia n. 26/2003) che disciplina la determinazione delle tariffe dei servizi idrici. Sul punto i giudici costituzionali rilevano che la suddetta disposizione interviene, con una disciplina difforme da quella statale, in un settore, quello della tariffa del servizio idrico integrato, la cui regolamentazione è preclusa alla Regione. La stessa Corte Costituzionale, richiamando la propria pregressa giurisprudenza, ricorda che la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato contenuta nell'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 (codice dell'Ambiente) è ascrivibile, «in prevalenza, alla tutela dell'ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato». Attraverso la determinazione della tariffa nell'ambito territoriale ottimale il legislatore statale ha fissato, infatti, livelli uniformi di tutela dell'ambiente, perché ha inteso perseguire la finalità di garantire la tutela e l'uso, secondo criteri di solidarietà, delle risorse idriche, salvaguardando la vivibilità dell'ambiente e «le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale» e le altre finalità tipicamente ambientali individuate dagli artt. 144, 145 e 146 dello stesso decreto legislativo n. 152/2006. La finalità della tutela dell'ambiente viene, inoltre, in rilievo anche in relazione alla scelta delle tipologie dei costi che la tariffa è diretta a recuperare, poiché tra tali costi sono espressamente inclusi quelli ambientali, da recuperare «anche secondo il principio “chi inquina paga”». I profili della tutela della concorrenza vengono poi in rilievo, perché, nella determinazione della tariffa, si persegue anche il fine di ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione e di assicurare all'utenza efficienza ed affidabilità del servizio.

Sono costituzionalmente illegittime, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), della Costituzione, le norme regionali (art. 3, comma 1, lett. p) ed r) che modificano, rispettivamente, l'art. 48, comma 2, lett. e), della legge della Regione Lombardia n. 26/2003, come sostituito dall'art. 5 della legge della Regione Lombardia 1/2009, n. 1 e l'art. 51, comma 1, della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, come modificato dall'art. 8 della Regione Lombardia 29 gennaio 2009, n. 1), che attribuiscono alla Regione la competenza a fissare disposizioni “limitatamente alle ipotesi di separazione fra gestioni delle reti ed erogazione del servizio” prevedendo che l'Autorità d'ambito determina il sistema tariffario «nel rispetto della normativa nazionale vigente e, limitatamente alle ipotesi di separazione fra gestione delle reti ed erogazione del servizio, delle disposizioni regionali in materia». Le norme censurate rimettono alla regione, sia pure nel particolare caso della separazione della gestione delle reti dall'erogazione del servizio, la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in contrasto l'art. 154, commi 2 e 4 del d.lgs. n. 152 del 2006 che attribuiscono al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la definizione delle componenti di costo per la determinazione della «tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua» e all'Autorità d'Ambito la determinazione della tariffa di base. Poiché la disciplina della tariffa del servizio idrico integrato è ascrivibile alla tutela dell'ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. e) ed s), della

Costituzione), è precluso al legislatore regionale intervenire nel settore, con una disciplina difforme da quella statale.

La Corte Costituzionale dichiara, infine, costituzionalmente illegittime le norme che dispongono la sanatoria degli atti emanati in attuazione di deliberazioni della Giunta Regionale, inclusi i Piani d'ambito approvati e impugnati con ricorso straordinario al Capo dello Stato, adottati anteriormente alla legge regionale n. 1/2009. Le suddette disposizioni regionali contrastano con la normativa statale interposta concernente la determinazione tariffaria dei servizi idrici e, conseguentemente, violano l'art. 117, comma 2, lett. e) ed s), della Costituzione che riserva allo Stato le materie della tutela della concorrenza e della tutela dell'ambiente.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Umbria

Legge della Regione Umbria 13 maggio 2009, n. 11 recante "Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate".

Corte Costituzionale, sentenza n. 127/2010

270

(Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Gestione integrata dei rifiuti - Conferimento ai Comuni del compito di rilasciare, rinnovare e modificare l'autorizzazione alla gestione dei centri di raccolta - Conflitto con la normativa statale sulla gestione dei rifiuti - Violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia della "tutela dell'ambiente" - Illegittimità costituzionale *in parte qua*).

(Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Gestione integrata dei rifiuti - Esclusione, dalla nozione di "rifiuto", dei «sedimenti derivanti da attività connesse alla gestione dei corpi idrici superficiali, alla prevenzione di inondazioni, alla riduzione degli effetti di inondazioni o siccità, al ripristino dei suoli, qualora sia stato accertato che i materiali non risultino contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti» - Conflitto con la normativa statale sulla gestione dei rifiuti - Violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia della "tutela dell'ambiente" - Illegittimità costituzionale *in parte qua*).

(Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Progetti relativi agli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi - Assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) - Esenzione dalla verifica di assoggettabilità qualora i progetti trattino quantitativi medi giornalieri complessivamente inferiori a duecento tonnellate e il tempo di permanenza degli impianti mobili sul sito predeterminato per lo svolgimento della campagna di attività non sia superiore a sessanta giorni - Contrasto con la normativa statale concernente la valutazione di impatto ambientale - Violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia della "tutela dell'ambiente" - Illegittimità costituzionale *in parte qua*).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 7, comma 1, lett. c), 44 e 46 della legge della Regione Umbria 13 maggio 2009, n. 11 recante "Norme per la gestione inte-

grata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate”, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

La Corte Costituzionale riconosce l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dell'art. 7, comma 1, lett. c), della legge della Regione Umbria 13 maggio 2009, n. 11 che attribuisce al Comune la competenza al rilascio, al rinnovo ed alla modifica dell'autorizzazione per la gestione dei centri raccolta dei rifiuti urbani. Il citato art. 7, comma 1, lettera c), della legge in esame viola, infatti, il d.m. 8 aprile 2008, emesso in attuazione dell'art. 183, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 152 del 2006, che non consente ai Comuni il rilascio dell'autorizzazione alla gestione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani (sull'argomento dei rifiuti e sulle competenze in contrasto con la disciplina statale, cfr. sentenza n. 378/2007).

La stessa Consulta riconosce l'illegittimità costituzionale dell'art. 44 della legge della Regione Umbria 13 maggio 2009 n. 11 che esclude dalla nozione di "rifiuto" particolari sostanze o materiali in astratto ricompresi nella nozione stessa dalla legislazione statale attuativa della normativa comunitaria. La suddetta disposizione, infatti, sottraendo dalla nozione di rifiuto taluni residui che, invece, corrispondono alla definizione sancita dall'art. 1, lettera a), della direttiva 2006/12/CE, come «qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi», si pone in contrasto con la direttiva medesima, che funge da norma interposta per la valutazione di conformità della normativa regionale all'ordinamento comunitario, nella materia di legislazione esclusiva dello Stato della tutela dell'ambiente, in cui rientra la disciplina dei rifiuti. La disposizione regionale viola, pertanto, l'art. 117, comma 1 e l'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione.

È, infine, illegittima la previsione regionale (art. 46) che esclude dalla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale taluni progetti relativi agli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi che invece, in base alla normativa statale di riferimento, espressione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, sono sottoposti a tale verifica a prescindere dal fatto che si tratti di impianti mobili o meno (sull'illegittimità di norme regionali in tema di rifiuti, configuranti competenze in contrasto con la disciplina statale, cfr. sentenza n. 378/2007; sulla nozione di "rifiuto", cfr. sentenze nn. 315, 249, 233 e 61/2009, nonché n. 62/2008; in tema di VIA, cfr. sentenze n. 234 e 225/2009).

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Puglia

Legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25, recante «Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt».

Corte Costituzionale, sentenza n. 120/2010

(Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Energia - Varianti di tracciato degli impianti elettrici esistenti - Manutenzione ordinaria - Non assoggettabilità a VIA - Violazione degli artt. 10, 11, 117 primo comma, 117, secondo comma, lettera a) ed s) e 117, terzo comma, della Costituzione - Illegittimità costituzionale).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 4, 5, comma 7, 19, comma 2, e 20, comma 2, della legge della Regione Puglia 9 ottobre 2008, n. 25 promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

La Corte Costituzionale riconosce l'illegittimità costituzionale della norma regionale che ricomprende, tra gli interventi di manutenzione ordinaria, le varianti di tracciato degli impianti elettrici esistenti concordate con i proprietari dei fondi interessati e le amministrazioni interessate e, in contrasto con la normativa statale in materia, esclude l'obbligo di sottoporre i suddetti interventi a valutazione d'impatto ambientale violando, così, l'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione che riserva in via esclusiva allo Stato la materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riguardo alla norma che prevede la pubblicazione sul solo sito web della Regione dell'avvenuto deposito della domanda di autorizzazione alla realizzazione di impianti elettrici e del relativo progetto e non prevede, tra le informazioni che l'avviso al pubblico deve contenere, una "breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali" come invece richiesto dal decreto legislativo n. 152/2006 (c.d. codice ambientale). La questione si fonda sull'erroneo presupposto che la procedura autorizzatoria, di competenza regionale, per progetti relativi a linee e impianti elettrici con tensione fino a 150.000 V, coincida con la procedura di VIA. Al contrario, le due procedure sono autonome e finalizzate alla cura di interessi distinti, pur se l'esito della VIA condiziona il merito della procedura autorizzatoria. Quest'ultima procedura è disciplinata dalla legge della Regione Puglia 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), in modo sostanzialmente conforme all'art. 24, commi 2, 3 e 4, del Codice dell'ambiente, pertanto non è ravvisabile alcuna violazione della potestà legislativa regionale.

Secondo la Corte Costituzionale non è, altresì, fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti della norma regionale che dispone che siano le province, nell'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza, a rilevare i dati relativi ai valori di campo elettrico e magnetico prodotti dalle reti elettriche comunicandoli successivamente all'ARPA Puglia. Il ricorrente aveva ravvisato il contrasto della suddetta disposizione regionale con la norma statale che attribuisce alle amministrazioni provinciali e comunali, che le esercitano tramite le Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA e APPA), le competenze in materia di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale. La Corte Costituzionale, al riguardo, rileva che non c'è contraddizione nella legge censurata tra la riaffermazione della titolarità provinciale del controllo sulle fonti di inquinamento elettromagnetico e la collocazione, presso l'ARPA, del Catasto informatico degli elettrodotti, inquadrandosi l'attività dei due soggetti in ambiti

diversi, attinenti, riguardo alla Provincia, alla responsabilità politico-istituzionale, e riguardo all'ARPA, all'espletamento di compiti tecnico-scientifici.

Infine, non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riguardo alla disposizione che, con riferimento agli elettrodotti aventi tensione inferiore a 150.000 V già in esercizio prima della data di entrata in vigore della legge regionale e per i quali non sia stata già rilasciata l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, prevede che la pubblicazione sul sito informatico della Regione di apposita domanda dell'esercente – da presentare entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale allegando elenco degli impianti, e attestando, con assunzione di responsabilità, la rispondenza degli stessi alle norme vigenti – equivale all'autorizzazione (art. 20, comma 2). La norma non sottrae, come asserito, intere classi di interventi dalla procedura di VIA propriamente detta ovvero dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Al contrario, la norma presuppone l'esperimento della verifica ambientale, senza il quale l'autorizzazione rilasciata non sarebbe valida. Tanto si evince dall'obbligo posto all'esercente di attestare, all'atto di proposizione della domanda, la rispondenza degli impianti alle norme vigenti, e nella condizione si deve comprendere anche l'avvenuto accertamento della compatibilità ambientale.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Campania

Legge della Regione Campania 6 novembre 2008, n. 14, recante «Norma urgente in materia di prosecuzione delle attività estrattive».

Regione Siciliana

Delibera legislativa della Regione Siciliana approvata dall'Assemblea regionale – disegno di legge n. 133, recante «Norme sulla proroga delle autorizzazioni all'esercizio di cava e sull'aggiornamento del piano regionale dei materiali da cava e del piano regionale dei materiali lapidei di pregio».

Corte Costituzionale, sentenza n. 67/2010

(Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Autorizzazioni all'esercizio di cava - Aggiornamento del piano regionale dei materiali da cava e del piano regionale dei materiali lapidei di pregio- Prosecuzione delle attività estrattive - Rinnovo di "diritto" delle autorizzazioni estrattive senza verifiche ambientali - Violazione delle norme statali a tutela dell'ambiente - Violazione degli artt. 9, 11, 97 e 117, primo e secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione - Illegittimità costituzionale).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3, comma 2, della delibera legislativa della Regione Siciliana approvata dall'Assemblea regionale – disegno di legge n. 133, recante «Norme sulla proroga delle autorizzazioni all'esercizio di cava e sull'aggiornamento del piano regionale dei materiali da cava e del piano regionale dei materiali lapidei di pregio», promosso dal commissario dello Stato per la Regione Siciliana e della

legge della Regione Campania 6 novembre 2008, n. 14, recante «Norma urgente in materia di prosecuzione delle attività estrattive» promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

La Corte Costituzionale ha unificato il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione, da parte del Commissario dello Stato, di una delibera legislativa della Regione Siciliana e l'impugnazione, da parte del Governo, della legge della Regione Campania 6 novembre 2008, n. 14, recante «Norma urgente in materia di prosecuzione delle attività estrattive».

La Consulta ha riconosciuto l'illegittimità costituzionale delle disposizioni regionali che consentono che le autorizzazioni all'attività estrattiva già scadute o in scadenza prima del 30 giugno 2010 vengano di fatto rinnovate "di diritto", senza alcuna condizione, verifica o procedura di natura ambientale. Secondo i giudici costituzionali le suddette disposizioni regionali contrastano con la normativa statale vigente che ammette siffatto rinnovo solo per quei progetti che siano già stati sottoposti alla procedura di VIA o alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA entro gli ultimi cinque anni e mentre lo esclude per quei progetti che in precedenza non siano mai stati sottoposti a procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA.

Secondo i giudici costituzionali la procedura di rinnovo prevista dalla legge regionale determina una evidente e rilevante modifica delle previgenti autorizzazioni e, come tale, deve essere sottoposta alle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (c.d. VIA) in quanto nessun elemento normativo garantisce che le autorizzazioni in corso di "esercizio" (originario o prorogato) fossero state - *ab origine* o in sede di proroga - assoggettate a valutazione di impatto ambientale. Peraltro il perdurante regime normativo di mantenimento dello *status quo* cristallizza, *ex lege*, l'elusione dell'obbligo e, con esso, attraverso il meccanismo della legge-provvedimento, il mancato rispetto della normativa statale dettata in materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Emilia Romagna

Legge della Regione Emilia Romagna 30 giugno 2008, n. 10, recante "Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni".

Corte Costituzionale, sentenza n. 29/2010

(Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Servizio idrico - Determinazione, ad opera della Regione, della tariffa di riferimento quale corrispettivo del servizio idrico integrato - Contrasto con la interposta legislazione nazionale intesa a garantire l'uniforme metodologia tariffaria e lesione delle attribuzioni dei soggetti preposti al servizio (Stato, CO.VI.RI. ed AATO) - Violazione della competenza

esclusiva statale nelle materie della “tutela dell’ambiente” e della “tutela della concorrenza” - Illegittimità costituzionale).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 28 della legge della Regione Emilia Romagna n. 10/2008, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri)

È costituzionalmente illegittimo l’art. 28, comma 2, della legge della Regione Emilia Romagna 30 giugno 2008, n. 10 il quale prevede che «La Regione esercita le funzioni di regolazione economica e di regolazione dei servizi in raccordo con le Autonomie locali provvedendo, in particolare, [...] alla individuazione della tariffa di riferimento ai fini della proposizione ai soggetti partecipanti alla forma di cooperazione di cui all’art. 30 della regolazione tariffaria. [...]». La Corte Costituzionale rileva che dall’interpretazione letterale e sistematica degli artt. 154, 155 e 161 del d.lgs. n. 152 del 2006 emerge che la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua è ascrivibile alla materia della tutela dell’ambiente ed a quella della tutela della concorrenza, ambedue di competenza legislativa esclusiva dello Stato. La suddetta disciplina tariffaria impatta sulla tutela della concorrenza in quanto “alla determinazione della tariffa provvede l’Autorità d’ambito, al fine di ottenere un equilibrio economico-finanziario della gestione e di assicurare all’utenza efficienza ed affidabilità del servizio (art. 151, comma 2, lettere c), d) ed e) del decreto legislativo n. 152/2006)”. Il suddetto fine è raggiunto attraverso un meccanismo di determinazione della tariffa che eviti che il concessionario unico abusi della sua posizione dominante. L’uniforme metodologia tariffaria, adottata con l’interposta legislazione statale, e la sua applicazione da parte delle Autorità d’ambito è finalizzata, dunque, a preservare il bene giuridico «ambiente» dai rischi derivanti da una tutela non uniforme ed a garantire uno sviluppo concorrenziale del settore del servizio idrico integrato. La suddetta disposizione, pertanto, attribuendo alla Regione funzioni (di regolamentazione economica e del servizio) non proprie, contrasta con la normativa statale in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell’ambiente e, conseguentemente, viola l’art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), della Costituzione. È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, l’art. 28, comma 7, della legge della Regione Emilia Romagna 30 giugno 2008, n. 10 che prevede il computo, nell’ambito della tariffa, del costo di funzionamento della struttura organizzativa della quale deve avvalersi la Regione Emilia Romagna per esercitare varie funzioni attinenti al servizio idrico integrato. Il legislatore statale, con la dettagliata disciplina della tariffa di tale servizio, persegue l’obiettivo - oltre che di tutelare l’ambiente - di applicare su tutto il territorio nazionale, a tutela della concorrenza, un uniforme regime tariffario. Orbene, l’impugnata disposizione della legge regionale - nel prevedere una specifica componente di costo che prescinde da quanto stabilito dal decreto ministeriale di cui all’art. 154, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 - attribuisce alla tariffa del servizio idrico della sola Regione Emilia Romagna una struttura del tutto peculiare, potenzialmente idonea ad influire sulla domanda del servizio stesso, così da porla in contrasto con il parametro interposto e con la indicata *ratio* di garantire la concorrenza anche attraverso l’uniforme individuazione su tutto il territorio dello Stato delle componenti di costo della tariffa.

(a cura di Rossana Appignani)

Regione Campania

Legge della Regione Campania 29 luglio 2008, n. 8 recante “Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente”.

Corte Costituzionale, sentenza n. 1/2010

(Tutela dell’ambiente e dell’ecosistema - Acque minerali e termali – Durata delle concessioni per l’utilizzo delle acque minerali – Violazione del principio di temporaneità delle concessioni di derivazione e la fissazione del loro limite massimo ordinario di durata in trenta anni – Illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania 29 luglio 2008, n. 8 recante “Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente”, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

La Corte Costituzionale giudica costituzionalmente illegittima la norma della legge della Regione Campania n. 8/2008 che fissa la durata delle concessioni per l’utilizzo delle acque minerali, che all’atto di entrata in vigore della legge regionale stessa erano “perpetue”, in cinquanta anni. I giudici costituzionali rilevano, al riguardo, il contrasto della suddetta disposizione regionale con l’art. 96, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che fissa in trenta anni (e non già in cinquanta anni) la durata massima delle suddette concessioni. Il principio di temporaneità delle concessioni di derivazione e la fissazione del loro limite massimo ordinario di durata in trenta anni (salvo specifiche ed espresse eccezioni), senza alcuna proroga per le concessioni perpetue in atto, rappresentano, sempre secondo i giudici costituzionali, livelli adeguati e non riducibili di tutela ambientale individuati dal legislatore statale che fungono da limite alla legislazione regionale (cfr. sentenza n. 61 del 2009 e n. 225 del 2009). Una dilatazione eccessiva del termine di durata trentennale urta, peraltro, con la necessità, in sede di rinnovo della concessione, di procedere alla valutazione di impatto ambientale (VIA) che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, deve essere ricondotta alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Veneto

Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4, recante “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di governo del territorio, parchi e protezione della natura, edilizia residenziale pubblica, mobilità e infrastrutture.”

Corte Costituzionale, sentenza n. 316/2009

(Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Conservazione degli habitat naturali e tutela della biodiversità – Attribuzione alla Giunta regionale del potere di definire modalità e procedura per la predisposizione e l'adozione e l'approvazione dei piani di gestione omettendo il richiamo al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 – Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 1 e comma 2 lett. s), della Costituzione)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 18, commi 1, e 2 della legge della Regione Veneto 26 giugno 2008 n. 4, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

È costituzionalmente illegittima la norma regionale (articolo 18, commi 1 e 2 della legge della Regione Veneto del 26 giugno 2008, n. 4) che, nel disciplinare transitoriamente le funzioni in materia di tutela della biodiversità di spettanza delle province, delle comunità montane e degli enti gestori delle aree naturali, richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 2371 del 2006, contenente misure di conservazione non conformi ai criteri individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007. Il palese contrasto tra la delibera ed il decreto ministeriale sopra citati rende la disposizione legislativa impugnata non conforme all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Anche il comma 2 del citato articolo 18 è costituzionalmente illegittimo, in quanto attribuisce alla Giunta regionale il potere di definire modalità e procedura per la predisposizione, l'adozione e l'approvazione dei piani di gestione delle c.d. Zone di Protezione Speciali (ZPS) omettendo il richiamo al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, e dunque autorizzando la Giunta a dare attuazione alla propria deliberazione n. 2371 del 2006 anche laddove questa fosse in contrasto con il sopravvenuto d.m. 17 ottobre 2007. La suddetta omissione determina, pertanto, a giudizio della Corte Costituzionale, la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

277

Provincia autonoma di Bolzano

Legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 recante “Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni”.

Corte Costituzionale, sentenza n. 315/2009

(Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Messa in esercizio degli impianti che producono emissioni nell'atmosfera prima che l'Agenzia provinciale per l'ambiente esegua il collaudo e rilasci l'autorizzazione alle emissioni - Contrasto con la normativa statale - Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione)

(Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Impianti termici civili - Qualificazione - Impianti la cui produzione di calore è “prevalentemente” destinata al riscaldamento di edifici o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari - Viola-

zione dell'art. 284 del decreto legislativo n. 152/2006 (c.d. codice dell'ambiente) - Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione)

(Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Definizione dei cosiddetti sottoprodotti dei rifiuti - Contrasto con l'art. 1, lettera a), della direttiva 2006/12/CE del 5 aprile 2006 - Violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione - Illegittimità costituzionale).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1, 2 e 5, dell'art. 15, commi 3, 4 e 6, e dell'art. 16, commi 1, 4, 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 recante "Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni", promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, dell'art. 15, comma 3, della legge provinciale in esame che consente ai gestori di impianti che producono emissioni in atmosfera di mettere in esercizio tali impianti prima che l'Agenzia provinciale per l'ambiente esegua il collaudo e rilasci l'autorizzazione alle emissioni. La norma statale di riferimento impone che l'autorizzazione preceda la messa in esercizio dell'impianto e non può ritenersi che, alla luce di quanto stabilito dal legislatore statale, la prescritta autorizzazione possa essere sostituita dalla mera dichiarazione del gestore, sottoscritta da un tecnico qualificato iscritto al relativo albo professionale, di conformità dell'impianto al progetto già approvato. Secondo i giudici costituzionali, infatti, la suddetta dichiarazione di conformità non assicura un equivalente livello di tutela dell'ambiente.

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, l'art. 15, comma 6, della legge provinciale in esame che qualifica come impianti termici civili anche quelli la cui produzione di calore è "prevalentemente" destinata al riscaldamento di edifici o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari. Secondo la Corte Costituzionale la suddetta previsione, escludendo dal regime autorizzatorio di cui all'art. 284 del decreto legislativo n.152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente) non solo quegli impianti destinati ai soli usi indicati dall'art. 283 del medesimo Codice ma anche quelli che, sia pure in misura non prevalente, siano destinati ad usi diversi, contrasta con la normativa statale che definisce come impianto termico civile "l'impianto termico la cui produzione di calore é destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari". Nella definizione di impianto termico civile la norma statale non contempla alcun utilizzo del calore prodotto per fini diversi dal riscaldamento e dalla climatizzazione di ambienti o dal riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari e, pertanto, nel caso in cui l'energia prodotta non sia destinata a tali fini in via esclusiva ma solo prevalentemente, l'impianto non può essere considerato un impianto termico civile. La Corte Costituzionale rileva, pertanto, che la disposizione provinciale censurata introduce, per un numero elevato di impianti ricondotti nell'ambito provinciale alla categoria degli impianti termici civili, un regime semplificato (essendo sufficiente per la loro messa in esercizio

la mera denuncia di installazione e non già l'autorizzazione prevista dalla normativa statale per gli impianti diversi da quelli termici per usi civili) e, pertanto, palesemente lesivo di quel livello uniforme di tutela dell'ambiente assicurato dal legislatore statale mediante la prescrizione della preventiva autorizzazione.

È fondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla norma provinciale (art. 16, comma 1) che attribuisce alla Giunta provinciale il compito di provvedere alla definizione dei cosiddetti sottoprodotti dei rifiuti, senza individuare precisi criteri o vincoli. La suddetta disposizione provinciale, sottraendo alla nozione di rifiuto taluni residui che invece vi rientrano secondo la definizione di cui all'art. 1, lettera a), della direttiva 2006/12/CE del 5 aprile 2006, viola gli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione.

La Corte Costituzionale rileva, in via preliminare, che non sussistono i presupposti per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 16, comma 4 della legge provinciale in esame. La stessa Corte rileva che Provincia autonoma, pur avendo modificato la suddetta disposizione in senso soddisfacente rispetto alle pretese del ricorrente, non fornisce la prova della non applicazione della norma censurata nel periodo precedente alla entrata in vigore della legge provinciale di modifica.

Nel merito i giudici costituzionali riconoscono la fondatezza della questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 16, comma 4 nella misura in cui introduce una deroga all'obbligo di tenuta del formulario per i «trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di 30 chilogrammi o di 30 litri al giorno, effettuati dal produttore dei rifiuti stesso non a titolo professionale [...]». La suddetta deroga si pone in contrasto sia con l'art. 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d. Codice dell'ambiente) che esonera dall'obbligo di tenuta del formulario soltanto «i trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri» sia con l'art. 5, comma 3, della direttiva 91/689/CEE del 12 dicembre 1991 ai sensi del quale «i rifiuti pericolosi, qualora vengano trasferiti, devono essere accompagnati da un formulario di identificazione». L'art. 16, comma 4 della legge provinciale in esame contrasta, pertanto, sia con gli artt. 8 e 9 dello statuto provinciale sia con l'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione.

È costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 8 e 9 dello statuto e dell'art. 117, primo comma, e secondo comma, lettera s), della Costituzione (con assorbimento della censura riferita all'art. 117 terzo comma, della Costituzione), la disposizione provinciale (art. 16, comma 6) che demanda alla Giunta provinciale la determinazione delle condizioni per l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali. Secondo i giudici costituzionali la disposizione provinciale, nel rimettere ad un atto della Giunta la disciplina per l'iscrizione al suddetto albo, viola la competenza statale esclusiva esercitata con l'art. 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che, in adempimento agli obblighi comunitari contenuti nella citata direttiva 2006/12/CE del 5 aprile 2006, ha disciplinato in maniera inderogabile procedure e termini di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali. La Corte Costituzionale giudica fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, per violazione dell'art. 117, primo comma, e secondo comma, lettera

s), della Costituzione, nei confronti della norma provinciale (art. 16, comma 7) che stabilisce un termine per la formazione del silenzio-assenso per l'inizio della campagna di recupero e smaltimento rifiuti assai più breve di quello fissato dal legislatore statale con conseguente violazione del un livello uniforme di tutela dell'ambiente previsto anche in adempimento dei vincoli comunitari. L'abbreviazione del predetto termine, peraltro, altera il rapporto fra i due interessi che il termine stesso è destinato a soddisfare e cioè quello dell'amministrazione all'esercizio del controllo preventivo e quello dell'interessato ad ottenere l'autorizzazione in tempi ragionevoli e, pertanto, lede l'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente in violazione dei predetti parametri costituzionali.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 14, commi 1 e 5, che sostituisce il testo in lingua tedesca delle lettere j) e aa) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, senza riportare la formulazione delle stesse in lingua italiana. Non si ravvisa l'asserita violazione dell'articolo 99 dello statuto speciale di autonomia (d.P.R. n. 670 del 1972) secondo cui la lingua italiana è la lingua ufficiale dello Stato e fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali è prevista la redazione bilingue. La norma impugnata, infatti, risulta pubblicata in entrambe le lingue, ivi comprese le modifiche ai testi in tedesco di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 14, così come, al comma 4, in entrambe le lingue è redatto il testo della modifica. Trattandosi, in ambedue i casi, di modifiche della sola traduzione, rispettivamente, in tedesco e in italiano, la redazione nella diversa lingua riporta il nuovo testo nella lingua su cui va ad incidere.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

280

Regione Campania

Legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 4, recante "Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati)"

Corte Costituzionale, sentenza n. 314/2009

(Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Localizzazione degli impianti di recupero dei rifiuti - Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione - Questione di legittimità costituzionale non fondata)

(Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Piano regionale di gestione dei rifiuti - Mancata previsione delle misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani» - Contrasto con l'art. 199, lettera m), del d.lgs. n. 152 del 2006 - Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione - Illegittimità costituzionale)

(Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte della Provincia ai soli soggetti a totale o prevalente capitale pubblico - Violazione dei principi in materia di tutela della concorrenza)

che l'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione riserva allo Stato - Illegittimità costituzionale).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettere c), e) ed m) della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 4, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

Secondo la Corte Costituzionale non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dell'art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 4 che disciplina la localizzazione degli impianti di recupero dei rifiuti. Nel dettare tale norma la Regione ha, infatti, esercitato la propria competenza legislativa in materia di uso del proprio territorio abilitando la Provincia, in quanto ente deputato dalla legislazione statale ad esercitare le funzioni in tema di "difesa del suolo" (art. 197 del d.lgs. n. 152 del 2006), ad individuare le aree per la localizzazione degli impianti, secondo una valutazione urbanistica complessiva del territorio provinciale che muove dalle previsioni del piano territoriale di coordinamento. La Corte rileva che la stessa normativa statale riconosce che «il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa vigente, ove adottati» (art. 199, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006). La disciplina dettata dalla disposizione regionale risponde, pertanto, ad esigenze di coordinamento territoriale e non appronta una disciplina dei rifiuti di minore rigore rispetto a quella statale (in senso analogo, cfr. citata sentenza n. 103 del 2006).

La Corte Costituzionale giudica costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, l'art. 1, comma 1, lettera e), della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 4 che, nell'abrogare la lettera p) del comma secondo dell'art. 10 della legge della Regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, prevede che il piano regionale di gestione dei rifiuti non debba più contenere «le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani» e ponendosi, pertanto, in contrasto con quanto disposto dall'art. 199, lettera m), del d.lgs. n. 152 del 2006. Se è vero che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di "ambiti territoriali ottimali" (art. 200 del d.lgs. n. 152 del 2006), pure al fine di perseguire l'obiettivo di raggiungere, nell'arco di cinque anni dalla sua costituzione, l'autosufficienza di smaltimento all'interno di ogni ambito (art. 201, comma 5), tuttavia, imprescindibilmente, ciò è possibile attraverso l'unità d'indirizzo che solo la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento può assicurare (art. 199, comma 3, lettera m). I giudici costituzionali rilevano che la pianificazione (unitaria) a livello regionale, prevista dalla normativa statale, non è derogabile dal legislatore regionale e da ciò fanno conseguire l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che il piano regionale di gestione rifiuti non contenga anche le misure atte a promuovere la regionalizzazione nella raccolta, cernita e smaltimento dei rifiuti. La dichiarazione di illegittimità della norma impugnata ha l'effetto di ripristinare la lettera p) del comma secondo dell'art. 10 della legge della Regione Campania 28 marzo 2007, n. 4.

È costituzionalmente illegittimo anche l'art. 1, comma 1, lettera m) della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 4 che, modificando l'articolo 20 della legge regionale n. 4 del 2007, prevede l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte della Provincia ai soli soggetti a totale o prevalente capitale pubblico. Secondo la Corte Costituzionale la suddetta previsione regionale, nella parte in cui riserva solo a determinati soggetti la partecipazione alle gare per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, detta una disciplina difforme da quella nazionale e viola la competenza statale in materia di tutela della concorrenza prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Friuli-Venezia Giulia

Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6/2008, recante "Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria."

Corte Costituzionale, sentenza n. 165/2009

(Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Caccia, tutela del paesaggio, flora e fauna - Disciplina della gestione e dell'organizzazione dell'attività venatoria nel territorio regionale - Violazione degli standard minimi ed uniformi di tutela - Contrasto con il combinato disposto degli artt. 10 e 11 della legge n. 157 del 1992 ai sensi del quale l'individuazione del territorio delle Alpi quale zona faunistica a sé stante presuppone la presenza di peculiari caratteristiche - Violazione degli artt. 3, 18, 117, primo e secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione e dell'art. 4, primo comma, della legge costituzionale n. 1/1963 recante lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia- Illegittimità costituzionale)

(Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Caccia, tutela del paesaggio, flora e fauna - Attività venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie - Non costituisce giornata di caccia ed esonera dall'obbligo dell'indicazione delle giornate fruite e dei capi abbattuti - Addestramento e allenamento di cani da caccia e di falchi ed effettuazione di gare e prove cinofile anche con l'abbattimento di fauna di allevamento, appartenente alle specie cacciabili, durante tutto il periodo dell'anno nelle aziende agri-turistico-venatorie - Deroga alla rigida disciplina statale e comunitaria sulle modalità di esercizio della caccia che contrasta con gli standard minimi ed uniformi di tutela della fauna - Violazione della normativa statale - Violazione degli artt. 3, 18, 117, primo e secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione e dell'art. 4, primo comma, della legge costituzionale n. 1/1963 recante lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia - Illegittimità costituzionale).

(Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Caccia, tutela del paesaggio, flora e fauna - Cattura degli uccelli esclusivamente attraverso l'uso di impianti fissi "a reti orizzontali e verticali - Mezzi qualificati come non selettivi che risultano, tra l'altro, in contrasto con la stessa normativa internazionale - Violazione degli artt. 3, 18, 117, primo e secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione e dell'art.

4, primo comma, legge costituzionale n. 1/1963 recante lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia - Illegittimità costituzionale)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 3, 14,17,19,23, commi 7, 8 e 9, e 44 della legge regionale n. 6/2008 promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

La Corte Costituzionale dichiara costituzionalmente illegittima la norma regionale che sottopone al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi tutto il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia. Secondo i giudici costituzionali il legislatore regionale, nel sottoporre l'intera Regione al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi ha, irragionevolmente, limitato la quota di territorio da destinare a protezione della fauna selvatica, violando gli standard minimi ed uniformi di tutela di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e, in particolare, ponendosi in contrasto con quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 10 e 11 della legge n. 157 del 1992 in forza del quale l'individuazione del territorio delle Alpi quale zona faunistica a sé stante presuppone la presenza di peculiari caratteristiche (cfr. sentenza n. 323 del 1998).

La Corte giudica, inoltre, costituzionalmente illegittima la disposizione della legge regionale che si propone di disciplinare la gestione e l'organizzazione dell'attività venatoria nel territorio regionale e, a tal fine, prevede la creazione di una associazione dei cacciatori affidandole compiti, individuandone gli organi di cui si compone e stabilendo, tra l'altro, che l'assemblea degli eletti sia composta da "un'adeguata e omogenea rappresentanza dei cacciatori sia territoriale che per tipologia di caccia". La normativa regionale in esame contrasta con quanto previsto dalla legge statale di riferimento che, nel fissare i criteri di composizione degli organi preposti alla gestione dell'attività venatoria negli ambiti territoriali, fissa uno standard minimo ed uniforme di composizione degli stessi che deve essere garantito in tutto il territorio nazionale.

È, altresì, costituzionalmente illegittima la norma che prevede che "la fruizione venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie non costituisce giornata di caccia ed esonera dall'obbligo dell'indicazione delle giornate fruiti e dei capi abbattuti" e la disposizione che dispone che nelle medesime aziende "sono consentiti l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia e di falchi e l'effettuazione di gare e prove cinofile anche con l'abbattimento di fauna di allevamento, appartenente alle specie cacciabili, durante tutto il periodo dell'anno". In tal modo, la Regione, nell'escludere che l'attività venatoria svolta all'interno delle aziende agri-turistico-venatorie sia considerata caccia, nonché nell'estendere il permesso di caccia nelle suddette aziende a "tutto il periodo dell'anno", introduce una deroga alla rigida disciplina sulle modalità di esercizio della caccia che contrasta con gli standard minimi ed uniformi di tutela della fauna previsti dalla legislazione statale.

È, infine, costituzionalmente illegittima la norma che consente "l'uccellazione" disponendo che la cattura degli uccelli avvenga "esclusivamente" attraverso l'uso di impianti fissi "a reti orizzontali (prodine) e verticali (roccoli e bressane)" e che "le amministrazioni possano individuare un impianto compreso tra quelli attivati da destinare a cattura per l'allevamento amatoriale e ornamentale". Si tratta, infatti, di mezzi già qualificati come non selettivi che risultano, tra l'altro,

in contrasto con la stessa normativa internazionale e specificamente con la Convenzione di Berna del 1979 (cfr. sentenza n. 124/1990). La disposizione regionale in esame viola, pertanto, gli artt. 3, 18, 117, primo e secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione e l'art. 4, primo comma, della legge costituzionale n. 1/1963 recante lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Valle d'Aosta

Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 recante «Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti».

Legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 13 marzo 2008, n. 5 recante «Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali».

Corte Costituzionale, sentenza n. 61/2009

(Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Legislazione in materia di rifiuti - Materiali inerti da scavo non costituiscono "rifiuti" e non sono assoggettati alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 - Definizione di "rifiuto" non in linea con le disposizioni statali - Violazione delle norme statali in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema ai sensi dell'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione e dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4 (Statuto speciale per la Regione Valle D'Aosta).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 1, 2, 3, 6, e 21 della legge della Regione Valle D'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31, e dell'art. 64 della legge della Regione autonoma Valle D'Aosta 13 marzo 2008, n. 5 promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

È costituzionalmente illegittimo il comma 1, dell'art. 14 della legge della Regione Valle D'Aosta n. 31/2007, laddove prevede che «i materiali inerti da scavo non costituiscono "rifiuti" e non sono assoggettati alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 152 del 2006», qualora derivino da materiali «la cui qualità ambientale risulti essere corrispondente almeno allo stato chimico di buono, come definito dall'art. 74, comma 2, lettera z) del d.lgs. n. 152 del 2006». La disciplina statale, che qualifica tali materie come "rifiuti", non consente l'esclusione fissata dal legislatore regionale con violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione.

È parimenti incostituzionale il comma 2 dell'art. 14, secondo cui «i materiali inerti da scavo non costituiscono rifiuti qualora risultino non pericolosi, previa apposita caratterizzazione effettuata in conformità alle procedure analitiche di cui all'art. 186, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, se derivanti da: a) siti per i quali risultino in corso le procedure di bonifica (...); b) siti già assoggettati ad attività finalizzate alla bonifica o alla messa in sicurezza permanente; c) siti già destinati ad attività di gestione dei rifiuti, quali impianti di smaltimento o recupero di

rifiuti; d) siti ove siano state esercitate attività produttive commerciali, artigianali e industriali che risultino dimesse e che possano aver provocato fenomeni di contaminazione ambientale, ad esclusione delle attività agricole; e) attività di sistemazione idraulica e di manutenzione di alvei di fiumi e di torrenti la cui qualità ambientale non risulti essere corrispondente almeno allo stato chimico di buono (...). Tale disposizione, allargando il novero dei materiali inerti da scavo, ha l'effetto di restringere la nozione di "rifiuto" e di ridurre conseguentemente la tutela dell'ambiente, con violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione.

La Corte Costituzionale afferma, altresì, l'illegittimità costituzionale della disposizione regionale che concerne l'avvio al riutilizzo dei materiali da scavo non ritenuti rifiuti, in un contesto normativo in cui risultano essere state ritenute costituzionalmente illegittime le precedenti disposizioni riguardanti la individuazione di detti materiali, e, quindi, la individuazione della nozione di "rifiuto". Sono costituzionalmente illegittime per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione le disposizioni regionali che riguardano sia «l'individuazione delle aree di stoccaggio attrezzate» e la loro ubicazione sia «la realizzazione e l'esercizio delle aree di stoccaggio attrezzate» dei materiali inerti da scavo che non sono assoggettate alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. n. 152 del 2006. Sul punto i giudici costituzionali rilevano che le suddette previsioni, pur rientrando nella competenza statutaria della Regione in materia di urbanistica, in quanto si riferiscono alla individuazione, ubicazione, realizzazione ed esercizio delle «aree di stoccaggio attrezzate», sono in contrasto con le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali contengono una nozione più ampia di "rifiuto" ed una disciplina più rigorosa delle «aree di stoccaggio attrezzate» ammettendo "il deposito" dei soli materiali da scavo che abbiano determinati requisiti e per un tempo limitato (secondo i casi: uno o tre anni) sicché non può certo dirsi che la Regione non ha esercitato le sue competenze per fissare limiti più elevati di tutela ambientale.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 21 della legge regionale n. 31 del 2007, che concerne le cosiddette «isole ecologiche». La disposizione stabilisce che i «centri comunali di conferimento dei rifiuti urbani, denominati anche isole ecologiche, assicurano il raggruppamento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani in frazioni omogenee ai fini della raccolta e del successivo avvio alle operazioni di smaltimento e recupero», e precisa che dette operazioni sono cosa diversa dalle «operazioni di smaltimento e recupero» e come tali non sono assoggettabili alle procedure autorizzative previste dalla normativa statale. Premesso che i centri comunali o isole ecologiche corrispondono ai "centri di raccolta" menzionati dalla normativa statale, la disciplina regionale risponde soltanto ad esigenze di coordinamento e non dispone una disciplina dei rifiuti di minor rigore rispetto a quella statale. Pertanto, non è configurabile la violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

